

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 giugno al 2 luglio 1997)

INDICE

BEVILACQUA: sul progetto del Parco naturale di Monte Fiorino (4-00084) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	Pag. 2535	PROVERA: sulla soppressione di linee ferroviarie in Lombardia (4-02918) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	Pag. 2550
BUCCIERO: sull'addestramento dei militari della Guardia di finanza di Orvieto (4-04812) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	2536	RECCIA: sullo svolgimento del Festival cinematografico di Aversa (4-01110) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	2551
CALLEGARO ed altri: sulla trasmissione televisiva di partite di rugby (4-05160) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2537	ROBOL: sulla deduzione degli oneri relativi agli interessi passivi pagati sui mutui ipotecari (4-01280) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	2554
CASTELLI: sulla privatizzazione della Cinecittà spa (4-03033) (risp. CIAMPI, <i>ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica</i>)	2539	RONCONI: sul Centro nazionale delle poste di Scanzano (Perugia) (4-01275) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2555
DEMASI, COZZOLINO: sul taglio di piante sulle autostrade (4-00636) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	2542	RUSSO SPENA: sulla restituzione all'Etiopia dell'obelisco di Axum (4-00739) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2556
sulla lombricoltura (4-06104) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	2543	sull'uso dei servizi telefonici 144 (4-03779) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2558
LAVAGNINI: sulla rete di raccolta del gioco del lotto (4-00649) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	2545	sulle mutilazioni genitali femminili (4-05563) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i>)	2559
MARRI: sugli Uffici di Firenze (4-05598) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	2547	SARACCO ed altri: sul servizio di telefonia cellulare nelle province di Asti e Alessandria (4-02410) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2560
MULAS, MARTELLI: sul dissequestro dei cimeli garibaldini di Craxi (4-05150) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	2549	SCOPELLITI: sulle intercettazioni telefoniche (4-01900) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2562

sugli incarichi conferiti da alcuni enti pubblici della provincia di Ancona al dottor Paolo Rossi (4-02473) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	Pag. 2564	festazioni della Lega Nord (4-04198) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	Pag. 2586
SCOPELLITI ed altri: sulla videoverbalizzazione delle udienze giudiziarie (4-01010) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2566	TABLADINI ed altri: sulle vicende processuali di Sergio Caneschi (4-03252) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2586
SELLA DI MONTELUCE: sulla soppressione di alcuni convogli sulla linea ferroviaria Biella-Novara (4-04028) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	2569	TERRACINI: sulla comunicazione di inizio lavori (4-02798) (risp. COSTA, <i>ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane</i>)	2588
SEMENZATO: sulla restituzione all'Etiopia dell'obelisco di Axum (4-04421) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2556	TURINI: sulla soppressione di linee ferroviarie in provincia di Grosseto (4-03811) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	2589
SERENA: sulla pensione del signor Francesco Fabbris di Castelcucco (Treviso) (4-00845) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>)	2570	sul settore dei periti assicurativi (4-04215) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>)	2590
sulle indagini relative ad alcuni alberghi di Cortina d'Ampezzo (Belluno) (4-03088) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2571	TURINI ed altri: su una trasmissione radiofonica riguardante il periodo storico dal 1943 al 1945 (4-04108) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2593
su Taiwan (4-03175) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2572	VERALDI: sugli uffici periferici del lavoro in Calabria (4-04276) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2594
sulla Repubblica popolare cinese (4-03573) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2576	WILDE: sulle aziende municipalizzate (4-00525) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	2594
sulla sentenza n. 8808 della Corte di Cassazione (4-03984) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	2577	sulle case da gioco (4-00529) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	2595
SERENA, MANFROI: sui tribunali del Veneto (4-03298) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2578	sulle indagini conoscitive commissionate dal CONI al Censis Servizi (4-00930) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	2597
SPECCHIA: sulla realizzazione e manutenzione dei boschi (4-02999) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	2581	sullo scioglimento del consiglio comunale di Soiano del Lago (Brescia) (4-01069) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	2599
SPERONI: sull'uso dei titoli nobiliari (4-01240) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2582	sulla gestione dei parcheggi a Sirmione (Brescia) (4-01867) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	2600
sulla tutela dei connazionali residenti in Uruguay (4-03667) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2583	sulle denunce di abusi su figli minori nelle cause di separazione o divorzio (4-03046) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2604
sulla trasmissione degli atti internazionali alle Presidenze delle Camere (4-04055) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2584	WILDE, MORO: sui trasferimenti dei postini (4-01714) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2604
TABLADINI, WILDE: sull'operato dei carabinieri nei confronti di cittadini che transitano vicino a luoghi dove si svolgono mani-		WILDE ed altri: sulla fiera di San Faustino a Brescia (4-04234) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	2606

BEVILACQUA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che nel 1988 il consiglio comunale di Satriano, in provincia di Catanzaro, ha approvato con delibera il progetto del «Parco naturale attrezzato di Monte Fiorino;

che il progetto, approvato e vistato dal CORECO, è stato trasmesso, in data 26 luglio 1988, alla comunità montana versante jonico per gli adempimenti di competenza e in attuazione del programma triennale di sviluppo, in base alla legge n. 64 del 1986;

che in data 29 novembre 1989, l'assessorato regionale ai lavori pubblici ha comunicato l'avvenuta inclusione del progetto nel programma triennale 1987-89;

che la prima parte dei lavori comprende la creazione di numerose strutture, sicuro richiamo per turisti e visitatori;

che, nonostante ciò, forte è la preoccupazione che, a causa degli stralci progettuali, tale opera rimanga incompiuta,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare al fine di rendere realizzabile l'intero progetto, per una migliore valorizzazione del territorio satrianese, che potrebbe apportare numerosi benefici al turismo e all'economia della zona.

(4-00084)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, riguardante la realizzazione del progetto del Parco naturale attrezzato di Monte Fiorino, si precisa che la materia non rientra nell'attribuzione di questo Ministero.

Comunque, dalle informazioni assunte dall'amministrazione provinciale di Catanzaro e dal comune di Satriano si evince che il consiglio comunale con delibera 30 aprile 1996, n. 28, ha provveduto alla rescissione dal contratto di appalto in danno all'impresa, per inadempienza contrattuale.

Il comune sta predisponendo la pratica reattiva alla richiesta di proroga alla regione Calabria e all'autorizzazione per riappaltare le opere non realizzate.

Le due amministrazioni precisano che, riguardo al finanziamento dell'opera, esso è ancora in essere ed i lavori realizzati sono al di sopra del 50 per cento dell'importo di concessione.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(9 giugno 1997)

BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che, come riferito anche in interrogazioni parlamentari, ad Orvieto le Guardie di finanza in addestramento presso il relativo Centro, avrebbero la pessima abitudine di imitare i «marines» in quanto cantano in coro mentre fanno esercizio ginnico;

che, per giunta, i «versi» di una delle canzoni sono espressioni lampanti di «machismo» perchè altro non può intendersi il verso «delle donne l'erba voglio»;

che la servile, acritica imitazione di riti dei «marines» (forza speciale degli USA notoriamente ispirata ai valori nazi-fascisti) unita alla provocatoria esibizione di appartenenza a quella parte, ormai minoritaria, di cittadini che hanno, ancora e stranamente, l'antiquato vizio di desiderare «l'erba» delle donne, induce a serie preoccupazioni circa la tenuta «democratica» del Corpo della guardia di finanza;

che è evidente infatti la losca manovra in atto attraverso la quale, iniziando a desiderare le donne, poi si finisce sempre con un colpo di Stato;

che con il verso «Italia dormi sonni tranquilli» si ha la prova ormai schiacciante che il Corpo non mostra alcun rispetto per tossici e contrabbandieri che invece vuole ... *omissis!*

che con il verso «Il tricolore nel cuore abbiamo» l'impudicizia dei finanziari si svela *toto corde* ponendosi in chiaro stridore con la Costituzione che, interpretata da taluni esponenti politici, tende ad eliminare due dei tre colori, preservando solo il «verde», il loro!

Tutto ciò premesso si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti il Governo ritenga di dover adottare al fine di ripristinare nella Guardia di finanza criteri di addestramento costituzionali e se il Governo non ritenga di accogliere, a tal fine, i seguenti modesti suggerimenti ispirati al buon senso:

1) far svolgere gli addestramenti nel chiostro del più vicino convento;

2) rilevata eventualmente l'impellente insopprimibilità del canto, disporre che questo si effettui a mo' di salmo o, al massimo, di gregoriano;

3) provvedere acchè, nel bando di concorso per l'ammissione alla Guardia di finanza (e, perchè no, di Carabinieri, Polizia di Stato e altri corpi scelti) sia prevista la evirazione;

4) ai fini della «pari opportunità» affidarsi alla fantasia per escogitare analogo trattamento per gli agenti e le guardie di sesso femminile;

5) al fine di rispettare i diritti quesiti di quanti fanno già parte del Corpo (e quindi non potevano prevedere la prossima castrazione) istituire un corso post-addestramento da affidare alla ideazione e conduzione di quanti si sono indignati e che vanno comunque ringraziati per averci offerto quei pochi momenti di sana allegria che tanto necessitano nella cupa atmosfera del Parlamento.

(4-04812)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata, il comando generale della Guardia di finanza ha comunicato che, a causa della parziale inagibilità degli impianti sportivi all'aperto, siti nel comprensorio della caserma «Montegrappa» di Orvieto, riconducibile al loro stato di abbandono durato per un periodo di sette anni, prima che il Corpo acquisisse il complesso dove ha sede il centro di addestramento di specializzazione della Guardia di finanza, si è resa necessaria l'esecuzione all'esterno di determinate attività addestrative, quali, ad esempio, la corsa che viene effettuata solitamente al mattino da un solo plotone per volta accompagnato dagli istruttori.

Risulta rispondere al vero che in talune occasioni i militari abbiano spontaneamente intonato canti, per lo più ispirati alla tradizione militare risalente fino al primo conflitto mondiale.

È, altresì, accaduto in tali occasione che, per puro spirito goliardico, siano state introdotte nel testo cantato frasi e parole dal contenuto non commisurato, senza alcuna intenzione di ledere la dignità o di turbare la sensibilità altrui.

Ciò posto, il comando generale della Guardia di finanza ha assicurato che il canto in questione è stato rigorosamente vietato.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(16 giugno 1997)

CALLEGARO, BEVILACQUA, FOLLONI, FUMAGALLI CARULLI, GIARETTA, RONCONI, VALENTINO, LUBRANO di RICCO, CO', BEDIN, CAMO, CORTELLONI, CAMERINI, RESCAGLIO, COVIELLO, DI ORIO, CIRAMI, DENTAMARO, PREIONI, SILIQUINI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso: che è noto quanto lo sport del rugby sia altamente educativo e molto diffuso nel mondo anglosassone, ma anche in Francia e nell'America latina, oltre che in Italia;

che dal punto di vista televisivo il rugby suscita grande interesse; infatti, i campionati mondiali di questo sport sono il terzo evento sportivo mondiale in assoluto, dopo i campionati mondiali di calcio e le Olimpiadi estive;

che la nazionale italiana di rugby ha, in quest'ultimo anno, ottenuto risultati straordinari conquistando per la prima volta vittorie sull'Irlanda, sulla Scozia e sulla Francia e risultando vincitrice del torneo delle 5 nazioni (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda e Francia);

che tuttavia la RAI ha un'atteggiamento di totale disinteresse nei confronti di questo sport, che in alcune zone del paese è capace di attrarre per ogni incontro del campionato nazionale molte migliaia di spettatori;

che il rugby, come ogni altro sport, si regge sulle sponsorizzazioni, le quali ovviamente hanno necessità di vedere garantita una visibilità durante le partite che solo la televisione può assicurare;

che attualmente solo una televisione a pagamento offre rubriche permanenti sul rugby e trasmette partite anche della nazionale, con l'eccezione dell'ultimo incontro Francia-Italia, trasmesso solo da una televisione privata malauguratamente ben lungi dal coprire l'intero territorio nazionale con il suo segnale;

si chiede di conoscere se si ritenga giustificata l'assenza del servizio pubblico in un settore dello sport tanto importante, che un tempo non lontano veniva seguito con maggior attenzione dalla RAI, considerato che molte zone del paese, in particolare Veneto, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Lombardia, eccetera, sono interessate a questa disciplina che rischia, malgrado i progressi ottenuti sul piano internazionale, di sprofondare in una gravissima crisi finanziaria proprio per la sua scarsa «visibilità».

(4-05160)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato che, nonostante l'interesse di pubblico che il rugby ha registrato negli ultimi tempi in Italia, lo stesso rimane tuttavia uno sport assai meno diffuso di altri, come dimostra il fatto che i tesserati sono circa 26.000 su un totale di 3 milioni e mezzo di iscritti alle discipline sportive riconosciute dal CONI.

La medesima concessionaria, nel riferire che nel corso del 1996 sono stati trasmessi alcuni incontri di rugby in buon orario pomeridiano, anche di sabato e domenica, con risultati di ascolto medio che sono apparsi modesti (circa 500.000 ascoltatori), ha informato che la partita Italia-Francia per la Coppa europa, disputata il 22 marzo 1997, non è stata inserita nella programmazione in quanto i palinsesti delle tre reti televisive erano già pianificati con avvenimenti di rilievo e non è stato possibile apportare variazioni all'ultimo momento.

A completamento di informazione la ripetuta RAI, dopo aver comunicato che il 7 giugno 1997 è stata trasmessa la finale del campionato italiano – in diretta su RAI 3 (dalle ore 17,15 alle ore 18,40) –, ha assicurato di avere, per il futuro, in programma di dedicare al rugby spazi televisivi che ne consentano un maggiore apprezzamento e di avere, a tale scopo, avviato contatti con la Federazione italiana rugby per esaminare le possibilità di accordi per la prossima stagione.

Il Ministro delle comunicazioni

MACCANICO

(23 giugno 1997)

CASTELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il Ministero del tesoro è azionista unico dell'Ente cinema spa e di questo possiede quindi ogni diritto, ivi compresi quelli relativi ai marchi aziendali dell'ente e delle società Istituto Luce e Cinecittà, da esso controllate;

che in data 17 aprile 1996 l'Ente cinema procedeva, dietro parere favorevole dell'azionista unico, all'attivazione del piano di privatizzazione della controllata Cinecittà spa,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali la prevista privatizzazione di Cinecittà spa non includa anche la contestuale messa sul mercato del marchio Cinecittà France che risulterebbe operante sul territorio francese, come da atti delle nostre autorità diplomatiche in Francia (Istituto italiano di cultura, protocollo n. 000301 dell'11 agosto 1994);

se precedentemente alla data del 17 aprile 1996 siano stati trasferiti a questa società risorse, rapporti contrattuali o proprietà comunque rapportabili al patrimonio del gruppo cinematografico pubblico o ai finanziamenti che annualmente esso riceve dallo Stato in misura del 15 per cento della quota cinema fissata dal Fondo unico dello spettacolo;

se la società Cinecittà France includa, anche con funzioni di responsabile, il signor Philippe Lenglet;

se si tratti dello stesso signor Lenglet, già responsabile di France Cinéma diffusion, società assieme alla quale Cinecittà International ha operato in Brasile tra il 1991 ed il 1993 investimenti commerciali per mezzo miliardo di lire e relative iniziative promozionali per ulteriori 200 milioni di lire a favore della società brasiliana Belas Artes Cinematografica, quest'ultima a sua volta *partner* di France Cinéma diffusion;

se risponda al vero che la Belas Artes Cinematografica sia nel frattempo sparita dal mercato brasiliano, così come il suo legale rappresentante che risulterebbe irreperibile, e che il gruppo cinematografico pubblico non avrebbe recuperato detti investimenti in Brasile così come accaduto in Australia;

se si tratti dello stesso signor Philippe Lenglet titolare della società Paris Globe Communication cui l'allora amministratore unico di Cinecittà Internationale, avvocato Franco Lucchesi, commissionò in data 25 novembre 1993 uno studio di mercato relativo alla commercializzazione in Francia dei film restaurati da Cinecittà e fatturati per franchi 23.720, unitamente ed in pari data ad un ulteriore studio sul mercato audiovisivo dell'India, fatturato per franchi 100.810;

se si tratti dello stesso signor Philippe Lenglet titolare della società francese, ma attualmente operante negli Stati Uniti su incarico dell'Ente cinema, Sceneries Diffusion, cui l'attuale amministratore delegato dell'Ente cinema, avvocato Franco Lucchesi, dopo l'assorbimento presso la *holding* pubblica di funzioni e competenze della liquidata Cinecittà Internationale, ha affidato la realizzazione di iniziative promozionali finanziate dal Dipartimento dello spettacolo e, segnatamente, l'organizzazione della retrospettiva dedicata a Marco Ferreri;

se sia possibile risalire ai criteri secondo i quali Cinecittà International prima, ed ora l'Ente cinema, procedono all'individuazione di *partner* ed agenzie nonchè al conseguente affidamento degli incarichi e allo stanziamento di fondi;

se la recente liquidazione di Cinecittà International non sia, in qualche misura, da mettersi in rapporto ai fatti citati ed ai numerosi casi in cui gli investimenti realizzati in Europa, Brasile, India ed Australia dalla stessa società tra il 1990 ed il 1993 hanno dovuto registrare risultati molto distanti rispetto alle somme investite;

se e quali provvedimenti riferiti a detti investimenti siano stati adottati dalla Corte dei conti e dalle autorità vigilanti nei confronti dell'allora amministratore unico di Cinecittà International, stante l'esplicito rilievo del presidente del collegio sindacale dell'Ente cinema in atti (verbale n. 18/93 del 29 luglio 1993) che testualmente riporta: «la società ha un andamento finanziario che lascia perplessi e testimonia una gestione improntata alla provvisorietà ed alla mancanza di programmazione»;

se i fatti riportati e le presunte irregolarità più volte lamentate dal Parlamento, dalla stampa, dalle categorie ed organizzazioni di settore e dai sindacati nazionali siano attualmente al vaglio della commissione d'inchiesta presieduta da un alto magistrato ed annunciata dallo stesso Ente cinema o risultino essere oggetto d'indagine da parte della procura della Repubblica di Roma.

(4-03033)

(21 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale vengono posti quesiti in ordine all'attività dell'Ente cinema spa e della controllata Cinecittà spa.

Con specifico riferimento alla società denominata Cinecittà France, il citato Ente ha precisato, innanzi tutto, che non esiste alcuna società con tale denominazione e di conseguenza non esiste alcun marchio Cinecittà France, nè alcun rapporto contrattuale o risorsa. Tale denominazione è stata, probabilmente, usata dall'istituto italiano di cultura di Parigi per indicare le attività di Cinecittà International svolte in Francia.

Con riferimento, poi, al signor Philippe Lenglet, l'Ente cinema ha comunicato che i rapporti di cui è cenno nell'interrogazione risalgono al 1991 e scaturiscono dai contatti avuti dal direttore generale di Cinecittà International allora in carica, Vittorio Giacci, con Toscan du Plantier, allora presidente del Centre national de la cinématographie. Il signor Lenglet era direttore di France Cinema diffusion, società dipendente dal citato «Centre», costituita per realizzare iniziative di mercato a sostegno del cinema francese su mercati non tradizionali (America Latina, Asia, Europa dell'Est).

Cinecittà International costituì con France Cinema diffusion un gruppo economico di interesse europeo a Bruxelles, per sviluppare iniziative in comune con listini di film congiunti, la cui attività iniziò dal Brasile, dove i francesi avevano stipulato una convenzione con la so-

cietà di distribuzione locale, «Belas Artes», gestita dal regista francese emigrato in Brasile, Gabriel Albicocco. Con tale iniziativa, il cinema francese, in due anni, conquistava il 9 per cento del mercato brasiliano.

Cinecittà International partecipò all'iniziativa distribuendo un pacchetto di 11 film sul mercato brasiliano. Tale operazione fu promossa attraverso una manifestazione a Rio ed a Belo Horizonte, nonché attraverso la distribuzione di copie lancio in occasione della proiezione dei film in sala. «Belas Artes» diffuse il pacchetto di film in 19 città brasiliane, per un periodo di 4 mesi. La produzione italiana ottenne un risultato certamente significativo dal punto di vista della presenza su tale mercato, ma non dal punto di vista commerciale, anche se il programma avrebbe dovuto svilupparsi in 3 anni.

Giova precisare che, a seguito della grave crisi economica e politica che colpì il Brasile e che ebbe gravi ripercussioni sul settore in questione, sia i francesi che Cinecittà International decisero di sospendere ogni ulteriore investimento.

Nella crisi rimase coinvolta anche la «Belas Artes», la quale doveva versare a Cinecittà International circa 75 milioni per diritti sugli incassi maturati fino a quel momento dai film italiani già proiettati, nonché per la restituzione di anticipazioni riguardanti il lancio. Il recupero di tali somme è affidato alle competenti autorità.

Per quanto riguarda gli investimenti commerciali in Australia, Cinecittà International ha comunicato che il cospicuo pacchetto di film italiani distribuito nelle sale australiane ha consentito di rilevare un utile di circa 50 milioni sui 200 investiti.

Al fine di predisporre un'adeguata strategia di *marketing* per la successiva immissione sul mercato internazionale di altri film italiani, è stato necessario acquisire dati ed elementi dai mercati internazionali. In particolare per il mercato francese e per quello indiano la società si è avvalsa della collaborazione del signor Philippe Lenglet, la cui esperienza per il mercato francese era comprovata dal ruolo istituzionale svolto nell'ambito del cinema francese, mentre per il mercato indiano era comprovata dal ruolo di addetto culturale francese a New Delhi, che aveva rivestito per 7 anni. Va, comunque, precisato che in India non è stato effettuato alcun investimento in quanto sussistono ancora forti limitazioni protezionistiche alla circolazione di film stranieri.

Per quanto attiene alla manifestazione promozionale a New York dedicata a Marco Ferreri, si precisa che essa non è stata affidata al signor Lenglet, ma è stata gestita direttamente, con ottimi risultati, dall'Ente cinema, tramite il proprio corrispondente in USA Cinema & Media Promotion.

Per quanto concerne, in particolare, la liquidazione di Cinecittà International, assorbita dall'Ente cinema, va premesso che nessun riflesso specifico hanno avuto le citate operazioni sui mercati internazionali. Sono stati, invece, determinanti i conti economici relativi al 1994-1995, i quali evidenziavano forti squilibri tra costi fissi e ricavi, con un'assoluta prevalenza dei contributi pubblici rispetto alle risorse proprie della società o, comunque, generate dall'attività sociale.

L'incorporazione ha consentito di risparmiare oltre 400 milioni, senza, tuttavia, sacrificare l'attività promozionale.

Con riferimento, infine, ai rilievi del collegio sindacale dell'Ente cinema, essi, secondo quanto riferito dall'Ente stesso, sarebbero riconducibili alla complessità delle procedure previste per l'assegnazione dei contributi alle iniziative di promozione all'estero, prima dell'entrata in vigore della legge n. 202 del 1993. Tale situazione impediva, infatti, alla società una seria programmazione dell'attività.

*Il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica*

CIAMPI

(20 giugno 1997)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che un organo di stampa denuncia l'«abbattimento» indiscriminato di piante d'acacia d'alto fusto lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino;

che tale operazione avverrebbe su disposizione della direzione compartimentale ANAS di Napoli;

che l'abbattimento, in quanto necessario, sarebbe dovuto avvenire in stagione diversa e, comunque, mai nel periodo di piena vegetazione quale è quello attuale;

che interventi scarsamente professionali determinano la distruzione delle piante con conseguenze immaginabili in caso di piogge e con alterazione dell'ecosistema,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda prendere per interrompere immediatamente l'aggressione al patrimonio arboreo della zona indicata;

quali iniziative si intenda prendere nei confronti di quanti hanno ordinato il taglio in periodo sbagliato;

quali iniziative si intenda assumere per la salvaguardia e la tutela del residuo *habitat* già orrendamente alterato dal «progresso».

(4-00636)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si premette che la materia trattata esula dalle competenze di questo Ministero.

Comunque, sentito l'Ente nazionale per le strade, esso ha riferito che sono state tagliate alcune piante di acacie dalle scarpate autostradali che riversavano rami sulla sede stradale i quali, oltre a coprire del tutto la segnaletica verticale, creavano pericolo per la circolazione, in speciale modo a quella pesante furgonata o telonata, con possibilità di urto contro i rami sporgenti.

Riguardo al periodo in cui sono stati eseguiti i tagli, indicato come sbagliato, l'ANAS fa ancora presente che anche se si è operato nel mese di maggio, dato il clima ancora rigido, in quella zona era ancora possibile eseguire lavori di tale genere, tant'è che non si sono avuti danni alle restanti piante abbondantemente presenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

CALZOLAIO

(9 giugno 1997)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che l'attività di stoccaggio e trattamento di residui organici a mezzo di lombricoltura è soggetta alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

che tale principio è contenuto nel verbale n. 36 A.N.S. 2 febbraio 1996 della sezione regionale Campania e del settore tutela ambiente della regione Campania;

che il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 si impone per evitare che, in mancanza di autorizzazioni, si possa contrabbandare per attività di lombricoltura l'uso del suolo per discariche a cielo aperto;

che tale eventualità produrrebbe ulteriore danno al già degradato territorio con ulteriore pericolo per le falde acquifere;

che, in passato, la mancanza di norme specifiche e la carenza di controlli accurati ha consentito il trasporto a deposito nella regione Campania anche di rifiuti speciali;

che l'abbandono di tali residui ha trasformato alcune zone in autentiche bombe ecologiche;

che, con riferimento al conferimento agli impianti di lombricoltura, analoghe situazioni possono determinarsi in assenza di precise linee e dell'attuazione del decreto-legge n. 443 del 1993 così come reiterato dal decreto-legge n. 246 del 1996;

che casi di «libera interpretazione» del trasporto e conferimento di rifiuti e/o residui ad impianti non autorizzati dalla regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e della legge n. 441 del 1987, nè forniti di autorizzazioni ministeriali per la produzione di ammendanti organici ai sensi della legge n. 748 del 1984, sono stati registrati e segnalati,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda prendere per:

indicare con immediatezza le linee di attuazione del decreto-legge n. 443 del 1993;

esercitare controlli capillari sugli impianti di lombricoltura onde controllare le autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e alle leggi n. 441 del 1987 e n. 748 del 1984;

esercitare i controlli che si rendessero necessari per scongiurare il pericolo di conferimento di rifiuti e/o residui tossici ai predetti impianti.

(4-06104)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, con la quale si esprime la preoccupazione che gli impianti adibiti ad attività di stoccaggio e trattamento di residui organici a mezzo di lombricoltura, a causa dell'assenza di autorizzazioni che disciplinino la detta attività di controlli, possano agevolare il conferimento di rifiuti e residui tossici e pericolosi e trasformare i detti impianti in discariche a cielo aperto con danno grave per un territorio (quello della regione Campania, nella specie) già degradato e con rischio di inquinamento delle falde acquifere, si riferisce quanto segue.

L'attività di lombricoltura consiste nel trattamento di matrici organiche di varia provenienza; essa si configura come vera e propria attività di trattamento dei rifiuti e, come tale, necessita di apposita autorizzazione a norma di quanto era previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 (oggi articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); peraltro, ove il trattamento riguardi solo fanghi di depurazione da impiegare in agricoltura, il rilascio della relativa autorizzazione trova la propria disciplina nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 99 del 1992, concernente l'impiego su suoli agricoli dei fanghi medesimi, quale attività di condizionamento dei fanghi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo appena citato (in tal senso si è espresso un recente parere reso proprio in materia alla regione Campania dal Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti e il risanamento del suolo del Ministero dell'ambiente).

Rispetto al primo quesito si ricorda che il decreto-legge n. 443 del 1993, più volte reiterato, da ultimo con il decreto-legge n. 462 del 1996, e recante disposizioni per il riutilizzo dei residui e per lo smaltimento dei rifiuti, non è stato infine convertito in legge nel termine previsto e, dunque, è decaduto. Tuttavia, alcune disposizioni, tra le quali quella recata dall'articolo 1, indicante il campo di applicazione e le esclusioni, sono state espressamente fatte salve dalla legge n. 576 del 1996 sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di recepimento delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE.

Tale normativa era applicabile anche all'attività di recupero per il tramite dell'attività di lombricoltura, considerato che essa non è «oggetto di specifiche norme di carattere igienico, sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia» – articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 462 del 1996 – e non costituisce neppure un'attività di riutilizzo di residui che dia origine a prodotti fertilizzanti disciplinati dalla legge n. 748 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera g), dello stesso decreto-legge n. 462 del 1996.

Oggi le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti trovano previsione nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997; tra di esse non è compresa l'attività di recupero di rifiuti tramite lombricoltura; conseguentemente quest'ultima è regolata dalla nuova disciplina sui rifiuti.

Rispetto agli altri quesiti, le linee da seguire per effettuare i controlli e scongiurare i pericoli segnalati nell'interrogazione sono tracciate dal testo legislativo del decreto recentemente pubblicato; i controlli periodici nell'attività di gestione e l'accertamento delle eventuali violazioni sono demandati alle province ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c); detti enti locali possono avvalersi delle strutture e degli organismi indicati nel secondo e terzo comma dello stesso articolo 20, e, cioè, delle ARPA, istituite con legge 21 gennaio 1994, n. 61, e di altri organismi pubblici competenti in materia, quali l'Istituto superiore di sanità, l'ENEA, il CNR, con i quali stipulano apposite convenzioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

CALZOLAIO

(9 giugno 1997)

LAVAGNINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con legge n. 724 del 1994 è stato delegato il Ministro delle finanze a fissare con proprio decreto i criteri e le modalità per l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto estendendo a tutti i tabaccai richiedenti la possibilità di creare un proprio centro di raccolta delle giocate al fine di garantire la presenza delle ricevitorie nelle zone periferiche del paese;

che attualmente la raccolta del gioco è caratterizzata da un sostanziale stallo (5.423 miliardi nel 1994 e 5.414 nel 1995);

che a tutt'oggi ancora non è stato emanato il decreto richiesto dalla Commissione CEE per la nota vertenza aperta per l'assegnazione dell'appalto per l'automazione alla Lottomatica;

che con decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995 sono stati aumentati i centri di raccolta delle giocate con criteri che non hanno tenuto conto della oggettiva dislocazione territoriale;

che in particolare nella sola provincia di Roma la rete di raccolta è stata aumentata di sole 114 unità dislocate in comuni con criteri non uniformi rispetto sia al territorio che agli abitanti;

che in particolare risultano essere penalizzati i comuni di Artena, Carpineto Romano, Castelgandolfo, Colonna, Fiumicino, Gavignano, Gorga, Labico, Lariano, Montecompatri, Montelanico, Rocca Priora, Segni e Valmontone dove le assegnazioni o sono state collocate in zone periferiche o sono insufficienti rispetto alla popolazione o addirittura non sono presenti nell'intero comune creando notevoli disagi ai cittadini i quali sono costretti a recarsi nei comuni limitrofi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno ed urgente provvedere all'emissione di un nuovo decreto che consenta a tutti i tabaccai richiedenti di poter creare una rete di raccolta di giocate presente almeno con una unità per ogni comune del territorio nazionale e che corregga gli inconvenienti denunciati;

se non sia opportuno attivare ogni utile iniziativa al fine di migliorare il servizio reso all'utenza incrementando nello stesso tempo le entrate erariali.

(4-00649)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha posto taluni quesiti in relazione allo stato delle procedure di istituzione dei nuovi punti di raccolta del gioco del lotto, previsti dal comma 1 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal decreto del Ministro delle finanze 7 novembre 1995.

L'onorevole interrogante ha, in particolare lamentato che alcuni comuni della provincia di Roma sono stati penalizzati dai criteri di scelta adottati dall'amministrazione finanziaria nella distribuzione dei predetti punti di raccolta del gioco del lotto.

Al riguardo si osserva, in via preliminare, che le domande presentate per le concessioni in parola sono pervenute agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato in numero di circa 25.000.

Questa amministrazione, in linea con i criteri e i parametri oggettivi fissati dal menzionato decreto ministeriale, ha stabilito di ripartire i 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto nell'ambito di tre distinte fasi temporali.

La prima delle predette fasi si è conclusa con l'assegnazione dei punti di raccolta, per un numero complessivo di 1.715, a quei comuni totalmente sprovvisti di ricevitorie e nei quali era prevista l'assegnazione di un unico punto di raccolta, sulla base dell'anzianità di servizio nella rivendita tabacchi del richiedente.

La seconda fase, anch'essa completata, ha permesso di assegnare, in conformità ai criteri di ripartizione indicati dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale (rapporto tra popolazione residente e numero dei punti di raccolta esistenti), 1.914 punti di raccolta per l'ampliamento della rete delle grandi città soggette a ripartizione circoscrizionale, cioè Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Torino, Verona e Venezia.

L'ultima fase riguarda l'assegnazione di 5.822 ricevitorie in tutti i comuni che non rientrano nei precedenti criteri, la cui attivazione deve essere effettuata (ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 7 novembre 1995) seguendo l'ordine con il quale sono state automatizzate le singole ruote (cioè Cagliari, Bari, Roma, Genova, Milano, Torino, Napoli, Venezia, Firenze, Palermo).

Quest'ultima fase presenta caratteri di particolare complessità e tempi più lunghi delle precedenti poichè prevede l'intervento dei comu-

ni interessati, i quali devono evidenziare le zone del territorio comunale dove localizzare le ricevitorie e individuare conseguentemente sia i punti in cui sono già presenti delle ricevitorie del lotto sia quelli in cui occorre insediare di nuove.

Soltanto al ricevimento dei predetti dati, infatti, si può dar corso agli adempimenti di predisposizione delle graduatorie per ogni singolo comune.

Si evidenzia, in particolare, che per la determinazione dei parametri provinciali e comunali di ripartizione sono stati presi a riferimento i fattori della popolazione residente, del reddito fiscale, della propensione al gioco del lotto nonchè del numero delle ricevitorie preesistenti, elementi che costituiscono quindi criteri obiettivi ed uniformi di ripartizione territoriale non influenzabili da valutazioni discrezionali.

Allo stato attuale la complessa procedura di assegnazione dei 9.450 nuovi punti di raccolta risulta completata relativamente alle ruote di Cagliari, Bari e Roma con l'assegnazione di circa 5.400 nuove ricevitorie nelle province che insistono sulle predette ruote.

Delle ruote residue, mentre sono in avanzato stato di trattazione Milano, Torino, Napoli e Venezia, risultano nella fase di avvio le procedure riguardanti Genova, Firenze e Palermo.

Si evidenzia, peraltro, che la concreta attivazione delle nuove ricevitorie con l'installazione dei sistemi di raccolta informatizzati sarebbe stata possibile sin dalla fine del mese di maggio 1996. Tuttavia, la società concessionaria si è trovata nell'impossibilità di dar corso ai relativi investimenti per l'ampliamento della rete, in attesa della definizione del contenzioso avviato dinanzi alla Commissione dell'Unione europea relativamente all'affidamento del servizio di automazione in concessione e che finora aveva impedito a questa amministrazione la possibilità di autorizzare i predetti investimenti. Peraltro, poichè è in corso di formalizzazione la liberatoria da parte dell'Esecutivo comunitario in merito al contenzioso in parola, la società concessionaria (Lottomatica scpa) potrà, in tempi brevi, potenziare la rete di raccolta del gioco con l'attivazione delle nuove ricevitorie.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(16 giugno 1997)

MARRI. – *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nelle undici sale dei depositi degli Uffizi di Firenze sono conservate circa 2.500 opere (contro le 2.000 esposte al pubblico);

che il patrimonio dei dipinti custoditi a Palazzo Pitti, all'Accademia e negli altri musei del capoluogo toscano ammonta a 15.000 quadri;

che gli Uffizi vengono visitati da più di 4.000 turisti al giorno;

che il pubblico, proveniente dall'Italia e da tutto il mondo, può ammirarne soltanto un terzo;

che, in particolare, i depositi degli Uffizi, situati al piano alto del museo, sono inaccessibili al pubblico e occupano 1.000 metri quadrati, contro 6.000 della superficie espositiva, interamente coperti da dipinti;

che alcuni di questi sono in attesa di restauro, mentre altri non possono essere esposti per mancanza di spazio;

che nei depositi vi sono opere di Rubens, Botticelli, Poussin e «La Madonna delle rose» di Tiziano;

che, accanto alle sopracitate opere sono custodite intere collezioni di autoritratti di pittori, esposti solo in parte nel corridoio vasariano, la quasi totalità della collezione iconografica e i ritratti del '500 e dell'800;

che circa 8.000 metri quadrati di saloni vuoti occupano il pianterreno e il secondo piano degli Uffizi,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda adottare iniziative per consentire l'aumento del numero delle sale e una maggiore razionalizzazione dell'esposizione attuale, considerati il fortissimo sentimento del popolo fiorentino per la propria storia e l'afflusso di visitatori da tutto il mondo.

(4-05598)

(6 maggio 1997)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che gli Uffizi sono visitati ogni giorno da circa cinquemila persone, malgrado venga osservato un preciso contingentamento degli ingressi imposto dalla normativa in materia di prevenzione e sicurezza.

Le opere esposte nella Galleria e nel Corridoio Vasariano sono circa la metà di quelle possedute dal museo.

I depositi degli Uffizi occupano una superficie di circa mille metri quadrati, mentre gli spazi espositivi si estendono attualmente per circa seimila metri quadrati.

Nei depositi si trovano dipinti che non si ritiene di esporre poichè di modesta qualità; dipinti in cattivo stato di conservazione e pertanto in attesa di restauro; dipinti che sarebbe opportuno esporre avendo lo spazio disponibile. Si precisa che in quest'ultimo gruppo si trovano opere importanti, ma non capolavori di vasta notorietà; si precisa inoltre che la celebre «Madonna delle rose» di Tiziano non è esposta perchè presenta gravi problemi di conservazione, legati ad un difetto di stagionatura del legno su cui è dipinta, che hanno provocato sollevamenti di colore e che impongono per il momento di tenere il quadro in posizione orizzontale.

In data 26 aprile 1995 è stata istituita, e successivamente riconfermata ed allargata nella sua composizione, una commissione ministeriale per i Nuovi Uffizi che ha tra i propri obiettivi la ridefinizione dell'ordinamento delle collezioni. L'attività della commissione è particolarmente importante in quanto il riordinamento delle opere comporta una riconsi-

derazione di quelle conservate nei depositi della soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze, al fine di individuare quelle che, per motivate ragioni di carattere storico, artistico e conservativo, sono idonee ad essere incluse nel percorso espositivo.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(20 giugno 1997)

MULAS, MARTELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che è ormai noto, tanto che la notizia viene riportata anche dalla stampa, che fra breve inizieranno le operazioni di dissequestro del materiale consistente in «cimeli garibaldini» sequestrati dalla Guardia di finanza a Bettino Craxi;

che, trattandosi di reperti garibaldini e di un grande numero di opere d'arte ed archeologiche contenute in ben 89 casse, è necessario che le verifiche ed i controlli sul loro valore vengano effettuati con estrema attenzione;

che, inoltre, dalle stesse notizie riportate dal quotidiano «La Nuova Sardegna» sembra che il materiale una volta dissequestrato non venga subito spedito ad Hammamet, ma debba rimanere per un certo periodo presso un magazzino della ditta «Eurosped» il cui titolare è stato indagato proprio per violazione della legge sulla tutela dei beni culturali;

che nell'isola di Caprera, ed in particolare nel Museo garibaldino, si sono spesso dovute registrare amare «sparizioni» o furti relativi proprio al mondo dell'eroe nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri competenti – prima del dissequestro dei beni citati – non ritengano opportuno e doveroso procedere con immediatezza ad un adeguato controllo sull'esistenza di tutto il patrimonio del Museo garibaldino dell'isola di Caprera e con quale criterio sia stato stabilito che il materiale dissequestrato debba essere «custodito» dalla Eurosped.

(4-05150)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e anche per conto del Ministero di grazia e giustizia.

Da informazioni assunte presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari è emerso che da un riscontro effettuato, in merito al patrimonio del Compendio garibaldino di Caprera, consegnato alla predetta soprintendenza dalla Marina militare negli anni '70, non risulta mancante alcun bene.

Il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato in data 9 maggio 1997 di non ravvisare nel contenuto dell'interrogazione parlamentare in questione profili di sua competenza.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(20 giugno 1997)

PROVERA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –
Premesso:

che i territori alpini e subalpini delle province di Lecco, Como, Sondrio e Brescia sono penalizzati da una rete viaria e ferroviaria inadeguata alle esigenze di sviluppo e oltremodo pericolosa;

che la rete ferroviaria esistente, seppur non adeguatamente dimensionata in alcune tratte (ad esempio Milano-Sondrio), sopperisce alla carenza infrastrutturale di adeguate vie di comunicazione su gomma;

che la ferrovia è in alcune vallate, ad oggi, assieme agli ospedali, l'unica grande infrastruttura statale in grado di offrire servizi a popolazioni da sempre penalizzate dalla marginalità dei siti in cui vivono rispetto alle grandi aree di sviluppo lombarde;

che sin dalla scorsa estate, come risulta da articoli apparsi sui quotidiani nazionali («Il Corriere della sera» del 25 giugno 1996) e ribaditi da comunicati stampa ufficiali dell'ANCI, con l'entrata in vigore dell'orario invernale 1996-1997 in Lombardia erano previste riduzioni di treni per ben 2.600 chilometri di percorrenza giornaliera a fronte peraltro del contemporaneo aumento di 3.000 chilometri giornalieri per le linee ferroviarie dell'Emilia-Romagna;

che il presidente dell'ANCI Giuseppe Torchio, rendendosi conto della gravità del fatto, ebbe modo di affermare tra l'altro: «Non è possibile operare a macchia di leopardo, penalizzando proprio quelle realtà territoriali ove più è alta la protesta e più forti sono i movimenti autonomisti»;

che la proposta di legge finanziaria (atto Camera n. 2372) all'articolo 28 prevede la riduzione nella misura annua di lire 321 miliardi per contratti di servizio con le Ferrovie dello Stato spa;

che l'interrogante è estremamente preoccupato delle conseguenze che i tagli suddetti provocheranno, costringendo di fatto le Ferrovie dello Stato spa a tagliare, ridurre o sopprimere un considerevole numero di treni;

che risulterebbe all'interrogante che tra le tratte interessate alla riduzione delle percorrenze vi sono la Colico-Chiavenna (con probabile sospensione del servizio), la Lecco-Brescia, la Lecco-Sondrio, la Lecco-Milano,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare alle prevedibili ripercussioni negative in campo economico e sociale che tale scelta sicuramente provocherà;

il criterio adottato dalle Ferrovie dello Stato spa, nel determinare le tratte su cui ridurre o sopprimere il servizio;

se il suddetto criterio tenga conto non solo dell'utenza effettivamente garantita dai bacini su cui si interviene, ma anche e soprattutto dei costi di gestione delle tratte (ad esempio rapporto personale impiegato sui chilometri di linea).

(4-02918)

(14 novembre 1996)

RISPOSTA. - A seguito della riduzione di 321 miliardi dello stanziamento per il contratto di servizio pubblico, previsto dalla legge n. 662 del 1996 collegato alla legge finanziaria, le Ferrovie dello Stato spa hanno elaborato un piano di riduzione dell'offerta che prevede la cancellazione dei treni con una media inferiore ai 60 viaggiatori ed una conseguente riorganizzazione dell'offerta sulla base di quanto stabilito dalla stessa legge finanziaria.

Attualmente tale piano è stato sospeso nella sua esecuzione in quanto sono intervenuti due nuovi fattori: da una parte l'avvio di trattative tra le organizzazioni sindacali e la società Ferrovie dello Stato per un miglioramento della produttività *pro capite*, che tenga conto delle diminuite disponibilità finanziarie erogate dallo Stato; dall'altro le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri su alcuni settori strategici del paese: trasporti, ferrovie, telecomunicazioni, energie.

Nel caso in questione la direttiva dà ai Ministri dei trasporti e del tesoro alcuni criteri da seguire per orientare le Ferrovie dello Stato spa verso lo sviluppo della produzione con un contenimento del costo unitario.

La società, pertanto, sta mantenendo la produzione programmata in orario e, contestualmente, sta predisponendo progetti idonei al recupero della redditività in vista anche delle trattative con le organizzazioni sindacali.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(13 maggio 1997)

RECCIA. - *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che lo svolgimento ad Aversa del Festival cinematografico nei giorni dal 28 maggio 1996 al 2 giugno 1996 ha messo in luce i limiti (ed anche eventuali dubbi di legittimità amministrativa) che hanno caratterizzato tale manifestazione tanto nella fase di preordinamento quanto in quella di svolgimento;

che la successione ravvicinata di delibere comunali comportanti dapprima aumenti di spese e successivamente riduzioni delle stesse ha

evidenziato il pressappochismo e l'improvvisazione che hanno tenuto a battesimo «Inverso Sud Aversafilmfestival»;

che altro elemento caratterizzante in negativo i comportamenti dell'ente amministrativo locale riviene dalla verificata assenza di un piano operativo di gestione della manifestazione che ne cadenzasse i vari momenti attuativi e dall'inesistenza di un regolamento che presiedesse allo svolgimento degli stessi;

che la motivazione della spesa adottata nell'ultima delibera (varata appena 6 giorni prima dell'avvio della manifestazione) destinava lire 89 milioni più IVA a professionisti genericamente individuati per presunte prestazioni sulla base di *curricula* che, secondo quanto sostenuto nella relazione allegata alla delibera n. 466/96, sarebbero stati formalmente acquisiti;

che agli atti dell'amministrazione comunale di Aversa risultano *curricula* non protocollati (ed alcuni non firmati nè datati) di vari soggetti così come denunciato nell'esposto del 27 giugno 1996 indirizzato all'amministrazione comunale di Aversa dai capigruppo del Polo della libertà, signori Francesco Cervo, Paolo Sandulli, Luca Pedrillo e Giuseppe Cannavale;

che tre *curricula* afferenti i signori Marcello Panza, Umberto Guarino e Anna Brunitto, in particolare, risultano firmati dalla stessa persona e sono tutti datati 15 maggio 1996;

che per diversi rapporti, previsti nell'atto deliberativo con soggetti diversi e per singolo ammontare significativo, non esistono atti giustificativi dell'attività stessa e del conseguente compenso previsto (si veda, ad esempio, l'incarico a tale signor Sergio Marra per l'organizzazione dell'ufficio stampa di Aversa a fronte del corrispettivo di lire 10 milioni);

che analogo trattamento è stato previsto per il signor Marcello Panza cui viene assegnato un compenso di lire 10 milioni per «elaborazione grafica e testi Tutte le stampe»;

che, inoltre, per tale signor De Rosa è stata deliberata la somma di lire 14 milioni, compensativa delle prestazioni relative alla produzione di «Encomio per Elena»;

che altre voci di spesa previste per «noleggio e trasporto di 40 film» (25 milioni), per «traduzione e sottotitolaggio» (17 milioni e 500.000), nonché ulteriori somme per altre attività sono prive di giustificativi e di evidenze documentali inerenti l'entità della spesa;

che, infine, con delibera n. 497 del 4 giugno 1996 veniva illegittimamente stabilito (a seguito del tardivo acclaramento che le prestazioni *de quo* non erano soggette a IVA) che le somme inizialmente previste in delibera a copertura dell'imposta sul valore aggiunto dovevano ritenersi accrescitive dei compensi inizialmente stabiliti;

che la natura ed il contenuto degli atti deliberativi richiamati si appalesano meritevoli dell'esame e della censura della Corte dei conti, preposta a tali compiti,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per l'espletamento di adeguati accertamenti preliminari all'azione di perseguimento dei reati sin da ora ipotizzabili e per il risto-

ro del danno erariale certo, intravedibile dall'uso disinvolto delle disponibilità erariali da parte degli amministratori responsabili del comune di Aversa; ciò al fine di evitare il ripetersi degli abusi denunciati.

(4-01110)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. - Da accertamenti effettuati dalla competente prefettura è emerso che il consiglio comunale di Aversa ha approvato, unitamente al bilancio di previsione dell'anno 1996, il progetto ed il programma di massima della prima edizione di «Inverso Sud Aversa Film Festival», con una previsione di spesa di lire 200.000.000.

Successivamente, la giunta municipale, con deliberazione n. 395 in data 26 aprile 1996, ha proceduto all'approvazione del progetto definitivo ed alla individuazione delle figure professionali che avrebbero dovuto realizzarlo nonchè dei relativi compensi.

Con deliberazione di giunta municipale n. 466 del 22 maggio 1996 sono stati più compiutamente ridefiniti i costi nonchè i reciproci impegni tra l'amministrazione comunale e gli altri contraenti ed è stato altresì previsto l'incremento di spesa di circa lire 100.000.000 rispetto alla iniziale previsione in quanto non si erano concretizzate sponsorizzazioni ed offerte di servizi così come presuntivamente preventivate.

Con detto atto deliberativo, mentre sono stati tenuti invariati i compensi già definiti per i professionisti prescelti, si è proceduto ad una più articolata individuazione di incombenze per il cui assolvimento sono state individuate specifiche professionalità.

È risultato altresì che i compensi corrisposti sono stati determinati sulla scorta di quelli correnti di mercato per analoghe manifestazioni internazionali.

Peraltro la citata deliberazione n. 466 è stata sottoposta a registrazione perchè assumesse validità di contratto con i singoli professionisti per l'accettazione di ogni condizione.

Difatti alla stessa sono stati allegati i preventivi che sono stati regolarmente approvati con la deliberazione stessa.

L'affermazione secondo la quale i tre *curricula* relativi alle persone individuate nel presente documento parlamentare risultano firmati dalla stessa persona è stata contestata dal sindaco del comune di Aversa perchè sfornita di prove. L'amministratore ha invece confermato la circostanza che i predetti atti sono stati acquisiti al protocollo nello stesso giorno.

Infine, è risultato che è stata revocata, nell'esercizio del potere di autotutela, la deliberazione di giunta comunale n. 497 del 4 giugno 1996 la quale conteneva la disposizione di aggiungere ai compensi l'importo dell'IVA, in quanto tale prestazione non è soggetta a detta imposta.

*Il Ministro dell'interno
e per il coordinamento della protezione civile*
NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

ROBOL. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che fino a due anni fa la legislazione fiscale permetteva di dedurre dal reddito lordo gli oneri relativi agli interessi passivi pagati sui mutui ipotecari sia per l'acquisto che per la costruzione o ristrutturazione della prima casa;

che con circolare ministeriale n. 73/e del 27 maggio 1994 è stato invece disposto che tale deduzione non è ammessa per chi ha stipulato il mutuo dopo il 1991 per la costruzione o ristrutturazione dell'immobile destinato ad abitazione principale, rimanendo invece valida per l'acquisto dell'immobile;

che non si comprendono le ragioni che possono giustificare tale diversità di trattamento, che si risolvono in una grave ingiustizia, anche nei confronti di chi ha ristrutturato un semplice appartamento,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per eliminare tale assurda disparità di trattamento.

(4-01280)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante ha evidenziato che questa amministrazione con circolare n. 73/E del 27 maggio 1994, mutando il precedente indirizzo, ha reso non più ammissibile la deducibilità degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari stipulati dopo il 1991, per la costruzione o ristrutturazione dell'immobile destinato ad abitazione principale, rimanendo invece valida la deduzione soltanto per l'acquisto dell'immobile.

L'onorevole interrogante ha, pertanto, chiesto di conoscere le ragioni che hanno giustificato tale diverso trattamento e i provvedimenti che l'amministrazione intende adottare per eliminare la «assurda disparità di trattamento».

Si osserva, preliminarmente, che la circolare richiamata ha recepito le modifiche legislative intervenute nel corso degli anni in materia di oneri deducibili e di detrazioni d'imposta.

Invero l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, ha disposto la deducibilità degli interessi passivi ed oneri accessori dei soli mutui garantiti da ipoteca, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1991, per l'acquisto dell'abitazione principale, mentre l'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, ha previsto, per i mutui garantiti ipotecariamente, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1993, la possibilità di calcolare una detrazione d'imposta con riferimento agli interessi ed oneri accessori relativi ai mutui stipulati per acquistare la propria abitazione principale e semprechè ricorrano alcune condizioni temporali.

Ciò premesso, si rileva che, da ultimo, l'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, al fine di rilanciare il settore edilizio, prevede la detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè delle quote di rivalutazione pagate in dipenden-

za dei mutui contratti nell'anno 1997 per effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di ristrutturazione edilizia.

Pertanto, il problema sollevato ha trovato soluzione nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(21 maggio 1997)

RONCONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – In considerazione della visita effettuata dallo scrivente al Centro nazionale delle poste di Scanzano - Foligno (Perugia) in data 15 luglio 1996;

atteso che tale Centro è caratterizzato da un'alta tecnologia e un'ottima organizzazione del lavoro;

ritenuto oramai indilazionabile il completamento del Centro stesso, in particolare con riferimento allo scalo merci, alla tipografia, alla palazzina di accoglienza e alla lavanderia dei sacchi;

ritenuto altresì indilazionabile l'ampliamento della dotazione della pianta organica del personale, per consentire un maggiore sviluppo e una maggiore funzionalità del Centro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire nel senso sopra indicato e, in caso affermativo, con quali tempi e quali modalità.

(4-01275)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo l'Ente poste italiane ha riferito di aver proceduto, sin dal momento della costituzione in ente pubblico economico, ad una generale rideterminazione del fabbisogno organico presso le varie strutture centrali e locali sulla base di criteri aziendalistici rigidamente ancorati all'equilibrio tra costi e ricavi.

A seguito di tale riorganizzazione il fabbisogno organico del centro nazionale materiali di Scanzano è stato stabilito in 128 unità e pertanto il suo funzionamento risulta perfettamente garantito dai 122 addetti in assegno.

L'Ente ha precisato, infine, che i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del centro in questione sono stati temporaneamente sospesi in attesa dell'approvazione della perizia di «variata destinazione», attualmente all'esame del consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(27 maggio 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che fin dal 1970 il Parlamento dell'Etiopia approvava una risoluzione unanime in cui si dichiarava che l'Italia aveva la responsabilità giuridica di restituire l'obelisco di Axum collocato a Roma «per celebrare l'invasione dell'Italia fascista avvenuta con il ricorso a gas velenosi e condannata dal mondo intero»;

che il principio della restituzione ai paesi del Terzo mondo dei loro beni culturali rapinati dalle potenze coloniali ha ottenuto il pieno appoggio dell'Unesco;

che nel caso dell'obelisco di Axum l'Etiopia non ha solo diritto alla restituzione, ma anche un chiaro ed inequivocabile diritto legale, espresso in un documento delle Nazioni Unite, il trattato di pace del 1947, in cui, all'articolo 37, il Governo italiano si impegnavo alla restituzione entro 18 mesi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno sanare, finalmente, da parte del Governo italiano, un contenzioso che è rimasto aperto dall'epoca fascista, dando, con la restituzione all'Etiopia dell'obelisco di Axum, un segnale forte, sul piano simbolico, morale e politico, di un rapporto di solidarietà e rispetto nei confronti dei popoli del Sud del mondo.

(4-00739)

(25 giugno 1996)

SEMENZATO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che, dopo l'invasione fascista dell'Etiopia del 1935, fu portato in Italia l'obelisco di Axum come bottino;

che nel 1956 un accordo bilaterale promulgato con regolare decreto del Presidente della Repubblica italiana prevedeva esplicitamente la restituzione dell'obelisco di Axum;

che nel 1968 il Governo etiope, preso atto del fallimento delle normali trattative diplomatiche, approvò all'unanimità una risoluzione che ne chiedeva la restituzione;

che nel 1992 circa 500 personalità di spicco dell'Etiopia, guidati da Lij Michel Imru, firmarono una petizione per la restituzione;

che nel febbraio 1995 l'attuale Parlamento federale etiope ha approvato all'unanimità una dichiarazione che chiede l'immediata restituzione; la richiesta è stata inoltre appoggiata da studiosi e amici dell'Etiopia di ogni parte del mondo, tra cui il professore italiano Angelo Dal Boca e il famoso storico dell'Italia Mack Smith;

che nel giugno del 1996 il sottosegretario Serri dichiarò che la questione dell'obelisco di Axum si sarebbe risolta in pochi mesi;

considerato:

che l'obelisco fu portato in Italia ormai 60 anni fa ma la gente di Axum e l'Etiopia tutta non hanno mai dimenticato la sua perdita;

che la stele è più che giustamente ritenuta in Etiopia un elemento importante del patrimonio culturale che il paese non può permettersi di perdere;

che l'obelisco fu portato alla luce e scolpito nell'antica capitale del paese, Axum, poco prima della conversione al cristianesimo all'inizio del quarto secolo;

che l'obelisco dovrebbe essere restituito all'Etiopia ai sensi dell'articolo 37 del Trattato di pace del 1947 dell'Italia con le Nazioni Unite;

che in quel trattato l'Italia si impegnava a restituire entro 18 mesi tutto il bottino portato via dall'Etiopia dopo il 3 ottobre 1935,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per risolvere l'annoso problema dell'obelisco di Axum;

per quali motivi la prevista commissione di esperti non sia ancora stata istituita;

se si sia in presenza di un cambiamento di opinione del Governo e in questo caso per quali motivi;

se non si ritenga opportuno relazionare in Parlamento sulla situazione attuale dei rapporti diplomatici tra Italia ed Etiopia.

(4-04421)

(26 febbraio 1997)

RISPOSTA. (*) – La questione della stele di Axum è stata riconsiderata dal Governo in carica in risposta ad una lettera del Ministro degli esteri dell'Etiopia e ad una risoluzione del Parlamento etiopico inviata al Governo italiano con una serie di richieste in merito alla restituzione della stele come previsto dal trattato di pace del 1947 e dall'accordo bilaterale del 1956.

A seguito di queste lettere, lo scrivente si è recato, su mandato del Ministro degli affari esteri onorevole Dini, ad Addis Abeba per una discussione approfondita con il Governo etiopico. Su tale base si è giunti all'intesa di costituire due commissioni di esperti cui spetta il compito di esaminare tutti gli aspetti del progettato trasferimento in Etiopia dell'obelisco di Axum. Gli esperti italiani (sette in tutto) sono stati designati dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro per i beni culturali e dal sindaco di Roma. Si tratta ovviamente di esponenti eminenti delle istituzioni scientifiche del settore archeologico in grado di fornire, ad avviso dello scrivente, tutte le garanzie in vista di un'attendibile valutazione della fattibilità dell'operazione. L'intero processo presenta, infatti, un alto grado di complessità ed andrà sviluppato avendo soprattutto a mente la necessità che l'operazione stessa non comporti alcun rischio di danneggiamento della stele, per rispetto nei confronti del bene medesimo innanzi tutto e per quanto esso rappresenta, al di là delle vicende che hanno determinato il suo trasferimento in Italia, nella storia e nei rapporti tra i due paesi.

Il primo incontro della commissione tecnica italiana con quella etiopica, guidata dal Vice Ministro degli esteri Tekeda Alemu, si è svol-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

to a Roma il 3 marzo 1997 in un'atmosfera di collaborazione, di amicizia e di cordialità, ponendo ancora una volta in evidenza le relazioni eccellenti esistenti tra i due paesi.

A livello di esperti i colloqui hanno consentito di sviluppare un dettagliato scambio di opinioni e di informazioni anche sulla base di un sopralluogo fatto alla stele stessa. Tali colloqui sono sfociati nell'identificazione delle tappe attraverso le quali l'operazione potrebbe concretarsi, a partire da quella che è essenziale ai fini della prosecuzione del processo di cui si parla, cioè di un'accurata valutazione delle condizioni strutturali del monumento. La sostanza dei colloqui ha trovato riflesso in una dichiarazione congiunta finale nella quale si enuncia, tra l'altro, che l'operazione potrebbe concludersi entro l'anno. Nella stessa dichiarazione si fa riferimento alla volontà da parte dell'Etiopia di fare un dono all'Italia per commemorare il ritorno dell'obelisco e quale testimonianza della rinnovata amicizia tra i due paesi. La recente visita in Italia del Primo Ministro etiopico Meles Zenawi (8-11 aprile 1997) ha infine fornito l'occasione per ribadire al massimo livello l'impegno del Governo italiano a completare entro l'anno in corso la valutazione tecnica dell'operazione e il trasferimento dell'obelisco.

In relazione a quanto detto sino ad ora, il Ministero degli affari esteri ha avviato la riflessione su tutti gli aspetti dell'operazione, sia finanziari che tecnici e politici.

Resta ferma comunque la dovuta e costante informazione che il Governo intende assicurare al Parlamento, così come sta facendo in questo momento

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(28 maggio 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il Ministero delle poste, per sopperire al gravissimo disagio causato ai cittadini utenti telefonici a causa dell'introduzione del numero 144 che consentiva anche l'accesso a linee erotiche, emise il decreto n. 385 del 18 settembre 1995;

che la stessa Telecom, in un comunicato pubblicato dal quotidiano «Il Sole 24 ore» di martedì 21 novembre 1995, ebbe a dichiarare che il decreto era stato emesso «per un uso corretto di tali servizi»;

che numerosi utenti, successivamente all'entrata in vigore del decreto, si sono visti arrivare bollette dell'importo di vari milioni per telefonate fatte al 144 prima della data di emissione del decreto;

che la Telecom sta interpretando burocraticamente la norma e motiva l'ingiunzione di pagamento col fatto che il decreto nulla dice per la parte pregressa, ignorando che proprio i disagi, le proteste e le preoccupazioni dei cittadini, oltre che le numerose iniziative parlamentari, hanno portato all'emissione del decreto correttivo,

si chiede di sapere:

se non si ritenga urgente intervenire perchè i cittadini non siano vessati dalla Telecom per fatti riferiti ad un periodo precedente il decreto n. 385, emesso per sanare gravi situazioni dovute all'uso scorretto del servizio;

se non si valuti opportuno che gli oneri degli utenti per telefonate al 144 effettuate in date anteriori all'emissione del decreto siano dichiarati estinti perchè basati su un presupposto ormai superato dal legislatore e dalla società.

(4-03779)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che i servizi audiotex e videotex sono attualmente disciplinati dal decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, recante il regolamento sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, concernente le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito ed attuato la direttiva n. 90/388/CEE relativa alla liberalizzazione di alcuni servizi di telecomunicazioni.

Il regolamento emanato con decreto ministeriale n. 385 del 1995, in particolare, ha disciplinato l'espletamento dei servizi audiotex e videotex regolando il comportamento e le responsabilità dei gestori di tali servizi ed il contenuto delle informazioni messe a disposizione degli utenti; prevede altresì la facoltà dell'utente per la disabilitazione permanente e per la autodisattivazione dei servizi predetti.

Atteso che il decreto in questione nulla dispone per il passato, le conversazioni effettuate anteriormente alla data di emanazione del decreto medesimo rimangono disciplinate dalla normativa precedente con conseguente applicazione delle disposizioni tariffarie allora in vigore.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(16 giugno 1997)

RUSSO SPENA, CARCARINO. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* – Premesso:

che le donne somale, come la maggioranza delle donne africane, vengono sottoposte in tenera età a mutilazioni genitali, che condizionano per sempre la loro vita di donne, quali l'escissione e l'infibulazione;

che tali pratiche vengono eseguite sulle bambine dai sette anni in poi a seconda dei paesi di origine e comportano moltissimi problemi sanitari in gravidanza nonchè la sterilità,

gli interroganti chiedono di sapere:

se tali operazioni chirurgiche, difficili da comprendere perchè molto lontane dalla nostra cultura, che implicano una totale forma di

controllo sulla donna prima del matrimonio, vengano praticate e da chi nel nostro paese;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per informare, prevenire e aiutare le donne africane e in particolare le donne di nazionalità somala, ma anche eritrea e egiziana, che sono costrette a subire queste pratiche.

(4-05563)

(30 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si premette che si trova di fondamentale importanza alzare il velo sul drammatico problema delle mutilazioni genitali femminili, problema che suscita, tra l'altro, imbarazzo e sgomento.

Tale pratica, che per noi occidentali appare come una barbarie su bambine indifese, in molti paesi dell'Africa è indubbiamente vissuta come irrinunciabile identità culturale. Si ritiene, quindi, che prima della norma sia necessaria una mediazione culturale che non renda la norma stessa lettera morta, favorendo, per contro, la clandestinità.

A tal fine ci si riserva di valutare la possibilità di proporre modifiche alla disciplina vigente allo scopo di accrescere la tutela delle donne, anche attraverso la consultazione delle comunità presenti nel nostro paese e delle associazioni che operano in questo settore.

Ciò detto, rimane il fatto che la mutilazione sessuale può già essere perseguita in Italia con l'articolo 5 del codice civile, che vieta qualunque forma di amputazione che violi l'integrità del corpo umano, e con il codice penale (articolo 582), in quanto l'infibulazione rientra tra le ipotesi di lesioni gravissime e, come tale, è punibile con condanne dai 6 ai 12 anni. Questo rischiano i medici che praticano le mutilazioni genitali femminili nel nostro paese.

Ribadendo, quindi, che i metodi per reprimere già esistono, è necessario, però che sussistano delle denunce; ad avviso della scrivente, il problema può essere affrontato e forse risolto non tanto con lo «spionaggio» tra gli immigrati per arrivare alla denuncia, quanto, come si è già detto, con una forte capillare mediazione culturale, perchè «convincere» è strumento decisamente più fruttuoso e duraturo di quanto non lo sia l'imposizione per legge.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(2 luglio 1997)

SARACCO, MORANDO, PIATTI, MONTAGNA, VEDOVATO, PILONI, SQUARCIALUPI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che porzioni consistenti del territorio piemontese e, in particolare, delle province di Asti e Alessandria sono prive del segnale radio per il funzionamento dei telefoni cellulari;

che il servizio di radiotelefonìa cellulare è attualmente affidato in concessione dallo Stato alle società Telecom e Omnitel;

che l'assenza del segnale radio penalizza le popolazioni e le attività presenti nelle realtà territoriali interessate,

gli interroganti chiedono di conoscere:

l'estensione degli ambiti territoriali nella regione Piemonte e, in particolare, nelle province di Asti e Alessandria, tuttora privi del servizio di radiotelefonìa cellulare e se questo dipenda da inadempienze delle società concessionarie;

quali iniziative intenda comunque assumere il Ministro in indirizzo per ovviare alla manchevolezza di cui si tratta.

(4-02410)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i risultati ottenuti nel settore della telefonìa radiomobile in ambito nazionale possono essere considerati soddisfacenti atteso che al 31 dicembre 1996 la copertura della rete GSM da parte della concessionaria Telecom Italia Mobile (TIM) era del 66,5 per cento del territorio e del 94,2 per cento della popolazione mentre raggiungeva le percentuali del 54 per cento del territorio nazionale e del 78 per cento della popolazione per la concessionaria Omnitel Pronto Italia (OPI): ciò a fronte di un obbligo convenzionale che impegna le due società a garantire, entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni (ovvero entro il 2000), la copertura del 70 per cento del territorio e del 90 per cento della popolazione.

Ciò premesso si significa che la concessionaria TIM ha realizzato, per il miglioramento della copertura radioelettrica della provincia di Asti, l'ampliamento dei canali delle stazioni radio base site in Albugnano e Villanova d'Asti ed ha attivato la nuova stazione radio base di Isola.

Nel corso del 1997, ha precisato la TIM, è inoltre prevista per la rete GSM la realizzazione di nuove stazioni a Baldichieri d'Asti, Villa-deati ed Agliano: l'intervento nel comune di Agliano consentirà di fornire copertura, oltre che al comune stesso ed alle zone limitrofe, anche al tratto della strada provinciale Nizza Monferrato-Asti.

Relativamente alla provincia di Alessandria, la TIM ha attivato, in anticipo rispetto alle previsioni, la stazione di San Giuliano oltre alle stazioni radio base di Aequi Ovest, Castellazzo Bormida, Pozzolo Formigaro e Castelnuovo Scivia.

Nel 1997 è previsto l'ampliamento dei canali della stazione radio base di Tortona e la realizzazione di nuovi impianti nelle località di Alessandria Nord, Occimiano e Silvano d'Orba.

La concessionaria OPI, dal canto suo, ha riferito che nella città di Alessandria la copertura radioelettrica è assicurata dalla presenza di tre impianti mentre in ambito provinciale ulteriori quattordici impianti assicurano la copertura dei tratti autostradali.

Risulta altresì adeguatamente servito, ha continuato la OPI, il comune di Valenza mentre quelli di Tortona e Novi Ligure saranno dotati di un impianto nel corso del 1997.

Relativamente alla provincia di Asti, la copertura radioelettrica è assicurata sia nel capoluogo che nel tratto autostradale A21 (Torino-Alessandria) e lungo la statale n. 10 che costeggia la A21; risulta altresì servita la zona dei comuni di Nizza Monferrato e Canelli.

La realizzazione di ulteriori impianti nella provincia in questione, ha precisato infine la OPI, è prevista nel corso del 1998.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(2 giugno 1997)

SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i giornali, in data 20 settembre 1996, hanno riportato ampi stralci delle intercettazioni telefoniche riguardanti il «caso Necci»; fra le altre sono state pubblicate anche conversazioni di carattere estremamente privato;

che la libertà e la segretezza delle comunicazioni, sancite dall'articolo 15 della Costituzione, appartengono ai diritti fondamentali del cittadino, diritti che la Costituzione definisce inviolabili;

che tali diritti possono, secondo il dettato dell'articolo 15 della Costituzione, essere limitati solo in casi estremamente gravi, e cioè a causa di importanti esigenze di sicurezza sociale;

che particolarmente grave appare la lesione alla riservatezza e alla libertà personale derivante dalla divulgazione e dalla pubblicazione delle intercettazioni telefoniche; se il diritto di cronaca e la libertà di informazione legittimano, infatti, la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni che direttamente costituiscono prova del reato, non può considerarsi legittima la divulgazione di notizie strettamente personali ed assolutamente irrilevanti riguardo al contesto delle indagini;

che ancora una volta ci si trova dinanzi alla divulgazione di atti di indagini che dovrebbero rimanere segreti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di tutelare il diritto alla riservatezza, che è uno fra i fondamentali diritti garantiti dalla nostra Carta costituzionale;

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo valuti opportuno prendere nei confronti di una nuova e grave violazione del segreto istruttorio.

(4-01900)

(24 settembre 1996)

RISPOSTA. – Il codice di procedura penale detta una serie di previsioni volte ad assicurare il corretto svolgimento del procedimento attraverso l'imposizione dell'obbligo del segreto, che vincola, evidentemente, oltre all'organo del pubblico ministero, tutti coloro che

sono deputati allo svolgimento delle indagini e la cui violazione è sanzionata dall'articolo 326 del codice penale.

Per i comportamenti che esulano dall'ambito coperto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, e in relazione al rapporto, menzionato nella interrogazione, tra funzione giurisdizionale e informazione, si rammenta che il Ministro in data 11 settembre 1996 ha presentato al Senato un disegno di legge relativo alla tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati.

In particolare, vengono indicati, tra i comportamenti disciplinarmente rilevanti, quelli consistenti nella violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o su quelli definiti; quelli relativi alla pubblica manifestazione del consenso e del dissenso in ordine ai procedimenti pendenti, quando la stessa sia idonea, per la posizione del magistrato o per le modalità di espressione del giudizio, a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; quelli attinenti all'uso strumentale della qualità di magistrato per turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.

Nel senso indicato si è espresso il Ministro nella nota, in data 20 settembre 1996, inviata al Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura e al procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Si fa presente, altresì che in data 27 novembre 1996 il Ministro Guardasigilli ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2773, recante «Modifiche alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni», il quale si prefigge il duplice obiettivo di limitare gli eccessi nel ricorso allo strumento investigativo in parola – segnatamente sul versante più invasivo della *privacy*, ossia quello dell'intercettazione ambientale» – e di evitare indebite e gratuite lesioni della riservatezza, specie in rapporto ad intercettazioni concernenti fatti, persone o circostanze estranee al procedimento.

In tale ottica, il testo normativo introduce, da un lato, limiti temporali massimi alle intercettazioni ambientali, e, dall'altro, rilevanti modifiche alla sequenza procedimentale intesa all'acquisizione delle intercettazioni utilizzabili e rilevanti. In luogo dell'attuale deposito integrale dei risultati dell'intercettazione *ex* articolo 268, comma 4, del codice di procedura penale, deposito cui consegue, in linea di fatto, la conoscibilità dei medesimi, e in punto di diritto la perdita del carattere di segretezza (articoli 329, comma 1, e 293 del codice di procedura penale), con conseguente libera divulgabilità del loro contenuto (articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale), si prevede una selezione preventiva della documentazione rilevante ed utilizzabile da parte del pubblico ministero prima, e del giudice poi: selezione che riduce i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, senza peraltro abbassare il livello della tutela dell'imputato, al cui difensore è riconosciuta la facoltà di prendere cognizione della documentazione scartata in prima battuta onde ottenerne l'eventuale acquisizione. Al tempo stesso è prevista l'istituzione di un apposito archivio riservato presso il pubblico ministero per la custodia dei verbali e delle registrazioni.

Sul piano sostanziale, alla affermazione del carattere di segretezza di tutte le comunicazioni intercettate, ma non acquisite, fa riscontro la

prevista introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice intesa specificamente a punire l'abusiva presa di cognizione diretta o l'indebita rivelazione del contenuto di intercettazioni coperte dal segreto da parte di persone che ne possano avere conoscenza in ragione dell'ufficio, servizio o qualità rivestita nell'ambito di un procedimento penale.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(21 maggio 1997)

SCOPELLITI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se siano informati che da qualche tempo le amministrazioni provinciali, comunali, delle comunità montane, delle USL e degli enti pubblici in genere della provincia e del circondario di Ancona hanno cominciato a conferire incarichi di redigere relazioni o, altrimenti, di tenere corsi di lezioni ai propri dipendenti al dottor Paolo Rossi, aventi ad oggetto questioni e materie come «revisione della struttura organizzativa della pianta organica e dell'ordinamento professionale del personale della provincia ed implementazione del regolamento di organizzazione e di gestione del fondo per l'efficienza dei servizi» e «formazione del personale per adottare nuovi stili comportamentali nell'ambito dell'organizzazione del lavoro»;

se il Ministro dell'interno sia in grado di fornire l'elenco completo degli incarichi del genere conferiti da enti locali al dottor Paolo Rossi nella provincia e nel circondario di Ancona nonchè l'importo complessivo dei compensi stabiliti per tali prestazioni;

se risulti che enti pubblici abbiano conferito incarichi analoghi per materia ed argomento a professionisti privati che non siano il dottor Paolo Rossi o anche allo stesso dottor Rossi fuori del circondario di Ancona nel quale la moglie del Rossi, dottoressa Tedeschini, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ancona, esercita le sue funzioni con incarico specifico di occuparsi di reati contro la pubblica amministrazione;

se risponda a verità che la stessa dottoressa Cristina Tedeschini è stata indagata davanti alla procura di Perugia per l'acquisto a prezzo esiguo di un fabbricato con circostante terreno da un ente pubblico con finalità di assistenza all'infanzia in assenza di asta pubblica, facendosi togliere i vincoli ambientali dal sindaco del luogo indagato dalla stessa;

se i Ministri interrogati abbiano preso o intendano prendere iniziative nell'ambito delle loro competenze per i fatti di cui sopra è menzione.

(4-02473)

(22 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La fattispecie in esame è espressione di scelte effettuate dall'ente locale, non sindacabili in questa sede, in quanto espressione dell'autonomia costituzionalmente garantita, fermo restando che eventuali illegittimità potranno essere fatte rilevare nelle competenti sedi.

Da accertamenti comunque svolti dalla competente prefettura, risulta che i cinque comuni su quarantanove della provincia di Ancona e la locale USL hanno conferito al dottor Paolo Rossi, consorte della dottoressa Cristina Tedeschini, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ancona, incarichi professionali di consulenza o di insegnamento, meglio indicati nell'elenco allegato, nel quale vengono altresì riportati i dati richiesti dall'onorevole interrogante.

Analoghi incarichi risultano essere stati conferiti, nello stesso periodo, ad altri professionisti, dalle amministrazioni comunali di Genga, Jesi e Montemarciano.

Va segnalato che l'amministrazione provinciale, il comune di Senigallia e l'azienda USL n. 4 hanno provveduto ad assolvere il credito vantato dal dottor Paolo Rossi.

Risulta infine in merito all'acquisto, a prezzo di favore, di un immobile sito in agro del comune di Sirolo, che il tribunale di Perugia ha disposto l'archiviazione della notizia di reato a carico del sostituto procuratore dottoressa Cristina Tedeschini.

*Il Ministro dell'interno
e per il coordinamento della protezione civile*
NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

ELENCO AMMINISTRAZIONI LOCALI CHE HANNO CONFERITO INCARICHI AL DOTTOR PAOLO ROSSI PER LA «REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PIANTA ORGANICA»

Ente locale	Importo della convenzione	Somme effettivamente corrisposte
Amm.zione prov.le	54 milioni	27 milioni <small>(la delibera di transazione di ulteriori 20 milioni, adottata l'11 marzo 1995, è stata annullata dal CO.RE.CO)</small>
Castelfidardo	30 milioni	30 milioni
Osimo	40 milioni	40 milioni
Ostra <small>(spesa ripartita tra i vari comuni aderenti alla convenzione)</small>	16 milioni	16 milioni
Senigallia	36 milioni	36 milioni

Per completezza, si aggiunge che l'azienda USL n. 7 di Ancona ha conferito al dottor Paolo Rossi i seguenti incarichi:

novembre 1993 – Intervento formativo su «Valutazione delle risorse umane e definizione delle responsabilità» per un costo complessivo di lire 8.000.000;

giugno 1994 – Partecipazione al corso di formazione per amministrativi per un costo di lire 2.500.000;

maggio 1995 – Intervento su analisi delle responsabilità sui settori economato, provveditorato, servizi tecnici per un costo di circa lire 53.000.000 (intervento iniziato da poco).

SCOPELLITI, GRECO, CENTARO, MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in un suo articolo su «Il Tempo» del 25 marzo 1996 il maggior esperto italiano di ordinamento e organizzazione giudiziaria, il professor Giuseppe Di Federico, ha tra l'altro indicato aspetti specifici e molto inquietanti di incompetenza del Ministero di grazia e giustizia nel gestire i processi di modernizzazione dell'apparato giudiziario, con conseguenti gravi sprechi di pubblico denaro;

che, in relazione all'uso delle tecnologie video, il professor Di Federico, che ha promosso e diretto gli esperimenti di queste tecnologie negli uffici giudiziari, ricorda «seppur molto sinteticamente, le gravi carenze del Ministero della giustizia anche in questo settore; in particolare, egli dice:

«a) nello stipulare, a sperimentazione non ancora ultimata, il contratto per 80 installazioni di videoverbalizzazione destinate alle udienze (dicembre 1991, per un costo complessivo di circa 15 miliardi) furono del tutto trascurati alcuni dei più rilevanti suggerimenti che noi e i magistrati che con noi avevano collaborato avevamo già suggerito. Ne ricordo solo due. Non si provvide a richiedere alle ditte costruttrici di semplificare i comandi di attivazione e disattivazione degli impianti di videoverbalizzazione in modo che anche in Italia, come negli Stati Uniti, il sistema fosse facilmente azionabile direttamente dai magistrati. Venne invece mantenuto il sistema di controllo a mezzo di *computer* che non solo implicava un maggior costo delle attrezzature, ma richiedeva – cosa di gran lunga più costosa – la costante utilizzazione di un tecnico in udienza. Non vennero neppure seguite le indicazioni di priorità da noi formulate per la distribuzione negli uffici degli impianti di videoverbalizzazione (avevamo ad esempio escluso che l'uso di questo strumento fosse di particolare utilità nell'ambito del tribunale per i minorenni e la riprova è poi venuta dalle proteste di alcuni presidenti di quei tribunali che segnalavano come le attrezzature loro assegnate fossero del tutto inutili);

b) non sono state a tutt'ora modificate le norme del codice di procedura per legittimare il pieno uso della videoverbalizzazione quale verbale, con la conseguenza che in udienza, oltre alla videoregistrazione, si ha il contemporaneo uso della stenografia e/o della registrazione audio e/o della verbalizzazione sommaria. Di fronte alla prolungata inerzia del

Ministero a provvedere alle necessarie variazioni normative abbiamo noi stessi predisposto, consegnato e pubblicato una articolata bozza di disegno di legge per ovviare a queste disfunzioni ed ai rilevanti sprechi di risorse che le accompagnano. Pur avendo a disposizione un testo analitico di modifiche normative, la cui completezza era stata anche verificata da alcuni dei magistrati che più attivamente avevano partecipato alle sperimentazioni, per ben quattro anni e mezzo il Ministero è rimasto del tutto inattivo a riguardo;

c) le applicazioni dei collegamenti video a distanza per la sola audizione dei collaboratori di giustizia, previste dall'articolo 147-*bis* del 1992, sono state finora alquanto rare. Poichè, infatti i "competenti" (si fa per dire) organi del Ministero non hanno accompagnato l'emanazione di quell'articolo con una progettazione delle modalità con cui effettuare i collegamenti nel modo più economico, gli uffici giudiziari si sono in genere rivolti a emittenti TV con esborsi compresi tra i 15 e i 98 milioni per udienza (generando una reazione del Ministero che si limitava a scoraggiare l'uso dell'articolo 147-*bis*). Gli studi da noi predisposti a riguardo - sollecitati anche da richieste di consulenza volontaria rivolte all'istituto CNR da me diretto e distribuiti a molti uffici giudiziari - sono stati del tutto ignorati dal Ministero (ma non da alcuni uffici giudiziari)».

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo se quanto affermato dal professor Di Federico nel suo articolo corrisponda al vero e cosa intenda fare per rimediare alle disfunzioni segnalate.

Si fa presente infine al Ministro in indirizzo che gli interroganti hanno presentato un progetto di legge per porre rimedio, dopo molti anni di ritardo, alle carenze normative nel settore della videoverbalizzazione.

(4-01010)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. - Attualmente il sistema di videoverbalizzazione in uso consente, in maniera automatica, la ripresa e la registrazione su videocassetta delle immagini e dell'audio dei dibattimenti processuali, documentando in maniera diretta e realistica tutte le sue fasi, attraverso il controllo di un *computer*.

Può ritenersi che gli apparati siano in linea con le esigenze di semplicità d'uso prospettate dagli interroganti.

Il sistema, infatti, si compone di 7 telecamere, di un dispositivo che seleziona i segnali da esse provenienti, apportando le necessarie sovrapposizioni come la sovrimpressione di dati o la presentazione di più immagini contemporaneamente, di una serie di videoregistratori per l'incisione e la riproduzione di immagini e del suono, di un *personal computer* per l'inserimento e la gestione dei dati di individuazione relativi al processo e, per il controllo dei videoregistratori, di un *monitor* per la visualizzazione di quanto viene registrato.

Il PC riceve dai microfoni installati il segnale che identifica quale attore stia parlando ed invia al dispositivo di controllo i comandi diretti a selezionare la telecamera corrispondente al microfono attivo.

Il PC, in tal modo, esonera il magistrato dal compimento di tutte quelle attività manuali relative alla gestione del sistema, fermo restando che questi ha comunque, attraverso apposita *consolle*, il controllo dell'impianto audio che, come s'è appena detto, è collegato all'impianto video.

Da ciò può desumersi, quindi, che il magistrato ha la facoltà di scegliere di gestire il sistema tutte le volte che lo ritenga opportuno.

Il sistema, progettato per funzionare in modo automatico, riduce al minimo gli interventi manuali alle sole fasi preparatorie consistenti nell'inserimento nel PC, da parte di un tecnico, dei dati relativi ai dibattimenti processuali previsti per la giornata, nell'inserimento delle videocassette nei registratori, nella verifica della funzionalità dei microfoni e dell'avvenuta accensione dei *monitor* ed infine nell'attivazione del sistema al momento dell'inizio del dibattimento, dopo di che le successive operazioni avvengono in modo automatico.

Durante la fase sperimentale di detto sistema, il tecnico che operava in udienza era un impiegato della ditta fornitrice del sistema di verbalizzazione, quindi il relativo costo non gravava sull'amministrazione, ciò soprattutto al fine di favorire la formazione del personale da adibire a tali compiti.

Serve ricordare che la suddetta tecnologia allo stato adottata è frutto di una valutazione operata dall'amministrazione sin dagli inizi degli anni '90 avvalendosi della collaborazione di una commissione mista di esperti del CNR e del Ministero di grazia e giustizia al fine dell'individuazione delle possibili soluzioni in ordine alle tecniche di documentazione.

A seguito delle valutazioni formulate dalla Direzione generale degli affari penali, investita delle competenze assegnate dal Ministro dell'epoca con decreto ministeriale del 6 giugno 1991 e delle specifiche elaborate dagli osservatori del CNR, le imprese produttrici hanno provveduto a completare e perfezionare il *software* di gestione del sistema.

La distribuzione dei sistemi di videoverbalizzazione, in un primo momento, è stata limitata alle aule del dibattimento penale degli uffici sedi dei distretti di corte d'appello maggiormente impegnati nella lotta alla criminalità organizzata o dove il volume delle cause trattate e le particolari condizioni socio-economiche del bacino di utenza rendevano maggiormente probabile la celebrazione di dibattimenti in cui per la raccolta delle prove potevano risultare insufficienti le altre forme di verbalizzazione.

Si ritenne pertanto di stipulare nel corso del 1991 un contratto a trattativa privata per l'acquisto, l'installazione e l'avviamento di 80 sistemi di videoverbalizzazione.

In ordine alle modalità di collegamento video a distanza per la sola audizione dei collaboratori di giustizia, si fa presente che solo in un primo momento sono stati effettuati a mezzo ponti radio delle emittenti televisive, mentre attualmente si svolgono tramite linea ISDN a mezzo rete telefonica.

A tutt'oggi sono state dotate di impianto di videocollegamento su rete multimediale ISDN circa 100 aule di udienza, sicchè l'amministra-

zione già dispone di una rete geografica per videocollegamenti nella prospettiva della modifica dell'articolo 147-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 giugno 1997)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il Ministero dei trasporti dà per scontata la soppressione di cinque convogli sulla linea Biella-Novara (corse in partenza da Biella alle 6,51, 8,40 e 18,31; corse in partenza da Novara alle 19,05 e 20,14), con probabile decorrenza dal mese di giugno 1987;

che questi ultimi provvedimenti, uniti ai disagi già presenti sulla tratta, minacciano di scoraggiare ulteriormente e definitivamente gli utenti giornalieri del servizio ferroviario (850, prevalentemente studenti e pendolari diretti a Milano), senza fornire soluzioni alternative sulla medesima tratta;

che già in precedenza i gravi disagi erano stati segnalati dallo scrivente con interrogazione a risposta scritta 4-03239 del 5 dicembre 1996 al Ministro dei trasporti, senza che a tutt'oggi sia pervenuta risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

se i cinque convogli in questione, o altri, saranno soppressi;

se il Ministero dei trasporti, attraverso le Ferrovie dello Stato, non intenda provvedere diversamente e in maniera meno penalizzante per gli utenti, salvaguardando un servizio essenziale per i cittadini biellesi e novaresi;

se risponda a verità l'indiscrezione secondo la quale tale riduzione di servizi costituisce oggi la premessa per una drastica razionalizzazione delle linee ferroviarie regionali, incluso il prossimo taglio della Biella-Novara.

(4-04028)

(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. – A seguito della riduzione di 321 miliardi dello stanziamento per il contratto di servizio pubblico, previsto dalla legge n. 662 del 1996 collegato alla legge finanziaria, le Ferrovie dello Stato spa hanno elaborato un piano di riduzione dell'offerta che prevede la cancellazione dei treni con una media inferiore ai 60 viaggiatori ed una conseguente riorganizzazione dell'offerta sulla base di quanto stabilito dalla stessa legge finanziaria.

Attualmente tale piano è stato sospeso nella sua esecuzione in quanto sono intervenuti due nuovi fattori: da una parte l'avvio di trattative tra le organizzazioni sindacali e la società Ferrovie dello Stato per

un miglioramento della produttività *pro capite*, che tenga conto delle diminuite disponibilità finanziarie erogate dallo Stato; dall'altra le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri su alcuni settori strategici del paese: trasporti, ferrovie, telecomunicazioni, energie.

Nel caso in questione la direttiva dà ai Ministeri dei trasporti e del tesoro alcuni criteri da seguire per orientare le Ferrovie dello Stato spa verso lo sviluppo della produzione con un contenimento del costo unitario.

La società, pertanto, sta mantenendo la produzione programmata in orario, e, contestualmente, sta predisponendo progetti idonei al recupero della redditività in vista anche delle trattative con le organizzazioni sindacali.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(13 maggio 1997)

SERENA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della difesa e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che Francesco Fabbris di Castelvucco (Treviso) si è visto costretto a restituire la integrazione alla pensione INPS di lire 30.000 al mese assegnata agli ex combattenti in base alla legge n. 140 del 1985, restituendo quanto percepito nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 1° luglio 1990, cioè lire 2.063.000;

che la pensione gli era stata assegnata in base a una dichiarazione di responsabilità non avendo Fabbris a disposizione il foglio matricolare;

che da un foglio matricolare inviato successivamente dalle autorità militari non risultava che Fabbris avesse partecipato ad operazioni militari di guerra;

che in realtà Fabbris dichiara di aver partecipato alla guerra sin dal gennaio 1942, quando, a 32 anni, partì per Sacile e, dopo due mesi in Friuli, con il battaglione 319 venne trasferito a Napoli dove prestò servizio come guardia costiera; successivamente fu inviato a Treviso come attendente di un capitano, avendo prestato servizio militare per tre anni;

che sembra trattarsi di un errore grossolano in quanto le autorità militari hanno riferito di una appartenenza di Fabbris al battaglione 519, ritenendolo oltretutto disertore, anziché al 319, come effettivamente avvenuto,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano al più presto svolgere gli opportuni accertamenti, anche in assenza di documenti attraverso l'acquisizione di prove testimoniali, affinché a Francesco Fabbris sia reintegrata la pensione che gli spetta e la dignità di chi dopo aver servito la patria in guerra viene spacciato per disertore.

(4-00845)

(2 luglio 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'attribuzione della qualifica di ex combattente – necessaria al signor Francesco Fabbri (e non Fabbris) per avere l'integrazione della pensione INPS in base all'ordinamento vigente (circolare n. 1500/O.M. Ed 1977 di Levadife) – presuppone l'accertamento della partecipazione dell'interessato ad operazioni di guerra in reparti mobilitati ed operanti. Tale condizione deve risultare dal foglio matricolare quale «variazione accertata».

La documentazione matricolare del signor Fabbri riporta l'assegnazione in data 31 gennaio 1942 al 319° battaglione costiero e il trasferimento, in data 25 ottobre 1942, al deposito 55° reggimento fanteria con l'annotazione «variazione non accertata». Tale dicitura – che è comunque valida per dimostrare la durata complessiva del servizio cui si riferisce – non prova l'evento specifico del servizio stesso (nella fattispecie, l'assegnazione all'ente). Essa viene apposta, in base alle disposizioni emanate con la circolare citata, qualora non sia stato possibile, nonostante ogni ricerca esperita, provare l'evento specifico, ovvero qualora l'evento non sia stato attestato da documentazione sufficientemente probatoria.

La sede INPS di Treviso, a seguito della presente interrogazione, ha interessato il distretto militare di Padova per una verifica di eventuali errori nell'individuazione del battaglione di appartenenza, se il 319° o il 519°.

La verifica ha confermato l'inesistenza di una documentazione valida a dimostrare l'appartenenza del Fabbri al 319° o al 519° battaglione costiero. Peraltro i due enti in discussione furono mobilitati ed operanti dal 18 novembre 1942 all'8 settembre 1943 e poichè l'interessato non ha mai contestato il periodo di servizio (dal 31 dicembre 1942 al 25 ottobre 1942), l'appartenenza all'uno o all'altro reparto non avrebbe alcuna rilevanza, in quanto al Fabbri non potrebbe comunque essere attribuita la qualifica di ex combattente.

Il Ministro della difesa

ANDREATTA

(14 maggio 1997)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alcuni alberghi nel comune di Cortina d'Ampezzo (Belluno), trasformati in multiproprietà, pare risultino sotto inchiesta per abuso edilizio;

che questa vicenda potrebbe essere collegata al mistero dei tre ex proprietari alberghieri morti suicidi in circostanze misteriose;

che inoltre nella vicenda risulterebbero coinvolti alcuni personaggi di primo piano della vita pubblica della provincia di Belluno, come

l'ex comandante dei carabinieri di Cortina, Rodolfo Passaro, per il quale si ipotizzano perfino dei contatti con individui legati alla mafia e alla P2;

che il finanziere Roberto Memmo, secondo le risultanze della Commissione antimafia iscritto alla P2 ed importante intermediario tra mafia e massoneria, avrebbe avuto un ruolo nell'acquisto degli alberghi e nel cambiamento della loro destinazione d'uso;

che proprio mentre il giudice Lamonica stava indagando su tutta questa vicenda è stata chiusa la pretura di Cortina,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere per far luce su tutta questa vicenda e per impedire l'ulteriore proliferazione di fenomeni mafiosi nell'«appetibile» comune ampezzano e più latamente in tutto il Nord Italia.

(4-03088)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si richiamano gli elementi già forniti dal Ministro in data 14 febbraio 1997 nel rispondere ad analoga interrogazione (4-01554) presentata dal senatore Manfroi.

Alla luce delle notizie di aggiornamento fornite dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Belluno può, in primo luogo, ribadirsi che non risulta esservi «proliferazione di fenomeni mafiosi» nel comune di Cortina d'Ampezzo.

Il medesimo procuratore comunica, inoltre, di aver richiesto, in data 20 dicembre 1996, l'archiviazione degli atti rimessigli dalla DIA di Padova, conosciuti come «Operazione Cadore», per insussistenza di ipotesi di reato perseguibili.

Relativamente al signor Roberto Memmo, il procuratore segnala, infine, che i procedimenti nn. 773/93 e 158/95 N.R.P.M., nei quali il predetto figura, con altri, come imputato dei reati di cui agli articoli 323, 319 e 321 del codice penale, si trovano attualmente in fase dibattimentale, prossimi alla definizione.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(21 maggio 1997)

SERENA. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Premesso:

che in Asia orientale la precarietà dell'attuale situazione politica è determinata dal fragile equilibrio che si è instaurato a causa dell'allentamento della tensione Est-Ovest;

che gli antagonismi nazionalistici si sono inaspriti anche a causa di forti rivalità economiche in un'area che economicamente figura tra le più promettenti del pianeta;

che secondo stime della Banca mondiale entro il 2000 una parte considerevole della crescita economica mondiale proverrà dall'Asia orientale;

che la formidabile crescita economica dell'Asia orientale ha provocato forti tensioni politico-militari per l'accaparramento delle risorse energetiche, in particolare per l'approvvigionamento del gas e del petrolio che giacciono nel sottosuolo del Mar cinese meridionale;

che, dato il recente tentativo compiuto dalla Cina di impadronirsi di alcuni isolotti rivendicati dalle Filippine nel Mar cinese meridionale, gli Stati Uniti d'America stanno vigilando perchè non siano minacciate le vie marittime lungo le quali avvengono gli scambi commerciali;

che la Cina non esclude di intervenire militarmente contro l'isola nazionalista di Taiwan per impedirne la secessione con conseguente proclamazione della propria indipendenza;

che l'isola menzionata è al secondo posto nel mondo per detenzione di riserve valutarie e al quarto posto nella regione per prodotto interno lordo (dopo Giappone, Cina e Corea del Sud);

che secondo quanto pubblicato sul «New York Times» del 10 febbraio 1996 il Governo di Pechino avrebbe comunicato ad alti funzionari dell'amministrazione statunitense l'intenzione di condurre un intervento armato contro Taiwan considerata dalla Cina popolare una provincia ribelle;

che tale minaccia, gravemente lesiva della dignità e del sacro diritto all'autodeterminazione del popolo di Taiwan, sarebbe stata riferita ad alti funzionari dell'amministrazione statunitense da Chas Freeman, ex sottosegretario del Pentagono che recentemente ha incontrato alti funzionari di Pechino;

che a Tony Lake, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Chas Freeman avrebbe rivelato che la Cina popolare intende attuare il progetto di aggressione militare contro l'isola di Taipei a marzo dopo le elezioni presidenziali;

che il comprensibile stato di allarme dovuto al timore di subire un'imminente aggressione militare da parte della Cina ha provocato il crollo della borsa di Taiwan;

che tale evento contribuisce ad aggravare sensibilmente la situazione di crisi socio-economica dovuta alla povertà e all'arretratezza in cui vive gran parte della popolazione, in stridente contrasto sia con l'ingente ricchezza in riserve valutarie vantata da Taiwan sia con la recente significativa crescita del prodotto interno lordo ivi registrata;

che il conflitto politico tra Cina popolare e Taiwan è suscettibile di trasformarsi in conflitto bellico a causa dello strapotere che i militari della Repubblica popolare cinese in modo arrogante esercitano sulle autorità politiche, tanto da non celare la propria intenzione di ricorrere alle armi nucleari pur di anettere l'isola alla Cina, soddisfacendo così il loro patologico orgoglio nazionalistico;

che in tal senso appaiono emblematiche le dichiarazioni rilasciate da Qiao Shi, presidente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese, circa l'intenzione del Governo della Cina popolare di correre il rischio di una guerra nucleare pur di «liberare» Taiwan,

l'interrogante chiede di sapere:

se, in merito a quanto esposto, siano attendibili e fondate le notizie divulgate da autorevoli quotidiani italiani ed esteri, quali il «Corriere della Sera» e il «New York Times»;

se, qualora tali notizie risultino degne di fede, non si ritenga opportuno sollecitare le autorità politiche e militari della Repubblica popolare cinese ad una revisione radicale della politica estera da loro perseguita e condotta con criteri ispirati a cieca arroganza nazionalistica, fondera di grave turbamento della pace in Asia orientale dove i già delicati rapporti di forza alimentano forti tensioni politiche dagli esiti imprevedibili;

se non si ritenga opportuno procedere al riconoscimento ufficiale della Repubblica cinese;

se l'Italia non intenda intervenire in sede ONU per difendere con energia il diritto del popolo di Taiwan all'autodeterminazione.

(4-03175)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante si fa presente che la tensione nello stretto di Taiwan è sensibilmente diminuita dopo le elezioni presidenziali taiwanesi del 23 marzo 1996. Con le esercitazioni militari che avevano preceduto l'evento, la Cina aveva inteso sia dimostrare che essa continua a non escludere in principio l'opzione militare sia fare pressioni su Taipei affinché desistesse dalla sua attiva campagna volta ad ottenere un più vasto riconoscimento internazionale, azione questa che viene considerata da Pechino come un pericoloso prodromo di una dichiarazione di indipendenza.

Il 20 maggio 1996, in occasione del suo insediamento come Presidente democraticamente eletto, Lee Teng Hui ha pronunciato un discorso distensivo nei confronti di Pechino, ma senza fare concessioni sui principi. Egli ha infatti manifestato la volontà di incontrare i dirigenti di Pechino ed ha parlato di riunificazione, ma ribadendo che questo potrà avvenire solo dopo che anche la Cina continentale sarà diventata democratica.

Le dichiarazioni sono state accolte dal Governo di Pechino con una buona dose di scetticismo, alimentato tra l'altro anche dalle interpretazioni capziose che esso dà del concetto di «sovranità popolare», cui i dirigenti di Taiwan fanno invece correttamente riferimento dopo le prime elezioni democratiche di un Capo dello Stato nella millenaria storia della Cina. Le autorità di Pechino considerano infatti tale valutazione un riferimento indiretto alla sovranità territoriale e, quindi, all'indipendenza dell'isola.

L'effettiva legittimazione democratica della *leadership* taiwanese ha creato nella comunità internazionale la necessità di un ineludibile, seppur cauto, riequilibrio tra coerente continuazione della politica di «una Cina» e decisa riaffermazione dei valori universali di libertà e democrazia. Ne è derivato un appello alle due parti alla moderazione e l'invito, rivolto in particolare alla Repubblica popolare cinese, a perseguire l'obiettivo della riunificazione esclusivamente con mezzi pacifici.

Successivamente, oltre ai ricorrenti motivi di tensione rappresentati dalle incessanti iniziative internazionali di Taiwan miranti ad ottenere per l'isola il riconoscimento di paese sovrano, si è anche registrato un piccolo ma significativo passo sulla strada di un relativo disgelo. Si tratta dell'accordo raggiunto da Pechino e Taipei nel gennaio 1997 per il ripristino, dopo 48 anni di interruzione, dei collegamenti marittimi diretti.

Quanto infine ai rapporti dell'Italia con Taiwan, sia gli impegni assunti con la Repubblica popolare cinese al momento del riconoscimento, 26 anni orsono, del Governo di Pechino come l'unico legittimo rappresentante del popolo cinese che considerazioni di opportunità politica valide sia per la stessa Taiwan che per l'insieme dei paesi dell'Unione europea, ci impediscono di intrattenere con la Repubblica di Cina in Taiwan rapporti che vadano oltre la sfera economica e commerciale e quella culturale. Infatti, la salvaguardia dell'ottimo livello raggiunto negli scambi economici e culturali con Taipei passa necessariamente per una gestione pragmatica, e quindi di basso profilo politico, delle relazioni di fatto. Occorre quindi, oggi più di ieri, mantenere una condotta prudente, attenta a non urtare l'accresciuta sensibilità con cui Pechino guarda ai rapporti di Taiwan con i paesi terzi, fino a farne, come con gli Stati Uniti, un paradigma per il buon andamento e lo sviluppo delle relazioni bilaterali.

È evidente che l'Italia guarda con molta attenzione al processo di crescita economica in corso oramai da anni a Taiwan, che ne fa uno dei paesi più dinamici dell'area asiatica con elevati livelli di reddito *pro capite* e tassi di crescita annua del prodotto interno lordo pari al 6-7 per cento. L'interesse italiano trova il suo fondamento nel crescente volume dell'interscambio commerciale di Taiwan con il resto del mondo che dimostra l'apertura di quel paese alle tendenze del libero scambio internazionale - e nel rilevante livello degli investimenti taiwanesi all'estero (al pari di quanto avviene per il Giappone e la Corea del Sud) - di cui si cerca di orientare l'allocazione nel nostro paese. A tale riguardo l'Italia è ancora in posizione arretrata rispetto ad altri paesi europei che ricevono quote più consistenti degli investimenti taiwanesi (in particolare Gran Bretagna e Germania).

L'interscambio commerciale tra Italia e Taiwan è costantemente aumentato negli ultimi anni fino a raggiungere nel 1995 il valore di 4.339 miliardi di lire con un incremento del 20 per cento rispetto all'anno precedente, mentre una leggera inversione di tendenza si è verificata nei primi sette mesi del 1996 con una riduzione del 2,6 per cento. Dal 1993 la bilancia commerciale registra un saldo attivo per il nostro paese che ha raggiunto 145 miliardi di lire nei primi sette mesi del 1996. In ambito comunitario l'Italia risulta essere il quinto *partner* commerciale di Taiwan.

È intenzione del Governo italiano proseguire sulla strada del rafforzamento delle relazioni economico-commerciali con Taiwan, tenuto anche conto della rilevante presenza in quel paese di imprese italiane i cui investimenti hanno raggiunto circa 41 milioni di dollari; particolarmente attive sono le imprese del gruppo IRI (Alitalia, Ansaldo e Fincantieri) e, nel settore privato, la Rodio e la Leonardi; Taiwan riveste inoltre un ruolo sempre più importante nell'ambito della programmazione ICE per

le attività promozionali all'estero a sostegno delle nostre imprese. Dal gennaio 1995 opera a Taipei un ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale che, a partire dall'ottobre 1996, ha assorbito anche le competenze dell'Italian trade promotion office (ITPO) operante dal 1992 con il contributo dell'ICE.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

TOIA

(2 giugno 1997)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che l'attuale governo della Cina popolare continua a rendersi responsabile di gravissimi crimini contro i diritti umani in assoluto dispregio dei trattati internazionali;

che l'educazione al comunismo del popolo cinese avviene attraverso i seguenti metodi, recentemente denunciati anche da Amnesty International: esecuzioni di massa; torture con i mezzi tecnologicamente più avanzati; processi sommari e detenzioni arbitrarie in campi di concentramento definiti «campi di rieducazione»; sterilizzazioni e aborti forzati, licenziamenti, pesanti ammende e violenze di ogni genere per le donne che decidono di avere figli «fuori quota»; repressione violenta di ogni libertà di espressione, di dissenso, di associazione sindacale; repressione religiosa; persecuzione delle minoranze etniche in ognuna delle numerose regioni autonome, tra le quali il Tibet;

che non si hanno notizie di prese di posizione nè di denuncia alcuna di tale situazione da parte del Governo italiano che continua a mantenere con la cosiddetta Repubblica popolare cinese i più squisiti rapporti diplomatici, probabilmente condividendo lo stato di cosa sopra denunciato;

che, contemporaneamente, il Governo italiano, unicamente per opportunismo politico, continua a rifiutare ogni rapporto diplomatico con la Repubblica di Cina (ROC), paese altamente civile e progredito dove, negli ultimi tempi, sviluppo tecnologico e qualità della vita hanno raggiunto *standard* invidiabili,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quale posizione il Governo intenda assumere alla luce delle infamie che si stanno perpetrando nella Cina comunista;

se intenda continuare nella sua politica di chiusura verso la Repubblica di Cina (ROC) e, in caso affermativo, se i motivi di tale chiusura rispondano unicamente a criteri di opportunismo politico.

(4-03573)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante si fa presente che il Governo italiano continua ad essere assai preoccupato per la situazione dei diritti umani in Cina e si adopera con il massimo impegno per spingere le autorità di Pechino ad un più ampio e

sistematico rispetto dei diritti umani. Esso ritiene al riguardo che occorra puntare a risultati concreti con pragmatismo e gradualismo tenuto anche conto della complessità del caso cinese ed evitando azioni di carattere meramente declaratorio, che potrebbero non sortire gli effetti desiderati. Misure di carattere spettacolare, quali quelle proposte dall'onorevole interrogante, potrebbero comportare rotture, fenomeni di irrigidimento e di arroccamento, che potrebbero non comportare progressi in tema di salvaguardia dei diritti dell'uomo in Cina.

L'azione del Governo italiano si è svolta e si svolge sul piano sia bilaterale, attraverso i canali diplomatici e le numerose visite, sia multilaterale, per il tramite di una stretta concertazione con gli altri *partner* europei ed occidentali.

Quanto alla politica del Governo italiano verso Taiwan, essa rimane ancorata alla convinzione che un approccio pragmatico alla delicata questione dei rapporti tra le due sponde – basati sul rispetto della politica di «una sola Cina» da una parte e sull'intensificazione delle relazioni economiche e culturali con Taipei, dall'altra – sia quello più rispondente agli interessi di lungo termine dei governi e soprattutto delle popolazioni delle parti in causa. È questo, del resto, un approccio che condividiamo con tutti i paesi dell'Unione europea e con gli Stati Uniti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(2 giugno 1997)

SERENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la Corte di Cassazione, sezione VI penale, con sentenza 2 luglio – 30 settembre 1996, n. 8808, ha ritenuto non sussistere il reato di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale), profilando l'ipotesi in cui il sindaco omette di rilasciare la residenza per questioni di carattere politico e di portata generale;

che con riferimento a tale sentenza si pone il problema se possa ritenersi superato o parzialmente modificato l'orientamento espresso dal Ministero dell'interno con la circolare n. 8 del 29 maggio 1995, rubricata «Precisioni sull'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di cittadini italiani», e, conseguentemente, se il sindaco quale ufficiale di anagrafe e di Governo, nell'esame delle domande di iscrizione anagrafica presentate da cittadini italiani e stranieri possa motivatamente anche «respingere» la richiesta stessa, in presenza di obiettivi e/o verificabili primarie esigenze di tutela degli interessi locali (motivi igienico-sanitario, sicurezza del territorio, eccetera),

l'interrogante chiede di sapere quale sia il nuovo orientamento del Ministero dell'interno anche ai fini di un uniforme comportamento dei sindaci quali ufficiali di Governo di fronte ad una normativa assai confusa ed incerta.

(4-03984)

(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Si premette che la sentenza richiamata nel presente atto parlamentare non è stata ancora pubblicata per cui non è dato conoscere sotto quale profilo la Corte di cassazione abbia ritenuto insussistente il reato di abuso di atti di ufficio in relazione al diniego dell'iscrizione anagrafica.

Va però precisato che l'insussistenza del reato di abuso di ufficio, la cui consumazione richiede l'elemento del dolo, non significa, necessariamente, che il diniego opposto dall'ufficiale di anagrafe sia legittimo sotto il profilo amministrativo, essendo sufficiente, per il proscioglimento o l'assoluzione in diritto penale, la mancanza dell'elemento psicologico.

Si conferma che la predetta iscrizione costituisce un diritto non solo del cittadino italiano ma anche di quello extracomunitario, come di recente affermato dalla sezione autonoma del TAR di Bolzano, con sentenza n. 72 del 20 marzo 1996.

In base alla vigente legislazione anagrafica per i cittadini italiani il diritto all'iscrizione anagrafica non è sottoposto ad alcuna condizione se non a quella dell'accertata dimora abituale nel comune da parte dello stesso.

La circolare richiamata, e precisamente la n. 8 del 29 maggio 1995, ha inteso sottolineare quei comportamenti abnormi adottati da alcuni sindaci che, a prescindere dalla dimora abituale del soggetto, ponevano delle condizioni preliminari non previste dalla vigente normativa per l'avvio dell'istruttoria della pratica di iscrizione anagrafica.

Pertanto, a prescindere dalla natura del giudicato penale richiamato che si presuppone motivato dalla mancanza di dolo da parte del sindaco, non si ritiene di dover modificare l'orientamento espresso nella citata circolare del 29 maggio 1995, facendo altresì presente che le prospettate esigenze di tutela di diversi interessi quali sicurezza del territorio e motivi igienico-sanitari devono essere affrontate in altra sede dagli organi competenti e non certo ricorrendo ad un uso improprio della normativa anagrafica.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

SERENA, MANFROI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da almeno quindici anni si registra presso i tribunali del Veneto un pesante squilibrio tra sopravvenienze e capacità di smaltire le numerose controversie, anche a causa di una ormai cronica insufficienza degli organici;

che, specie negli ultimi tempi, si registra anche un frequente ricorso dei giudici all'archiviazione di esposti e denunce e che le motivazioni addotte risultano spesso sintetiche e generiche,

si chiede di sapere quanti siano stati, negli ultimi cinque anni, i procedimenti divisi per tribunale per i quali i tribunali di Venezia, Vero-

na, Vicenza, Belluno, Rovigo e Padova hanno richiesto l'archiviazione e quale sia il nesso tra tempi lunghi di giudizio, archiviazioni ed accertate carenze di organico.

(4-03298)

(10 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Il dato numerico delle archiviazioni di esposti e denunce di privati cittadini – che preoccupa per la sua proporzione gli onorevoli interroganti – oltre ad essere riconducibile a ragioni processuali «fisiologiche» (è un dato comune a tutti gli uffici giudiziari italiani), può essere spiegato considerando due aspetti significativi che emergono dalla valutazione globale delle notizie di reato iscritte: vale a dire, da un lato, l'indiscutibile strumentalizzazione del giudizio penale – da parte di molti cittadini – rispetto alla tutela di interessi prettamente civili; dall'altro, l'indiscriminato ricorso all'autorità giudiziaria penale anche in settori inerenti in via esclusiva il merito dell'azione politica di pubblici amministratori o aspetti di mera illegittimità amministrativa di atti pubblici. In sostanza, il privato sembra ignorare la possibilità di ricorso davanti agli organi di giustizia civile o amministrativa e preferisce far valere i suoi eventuali diritti o interessi tramite denuncia penale, così determinando un alto numero di procedimenti prima iscritti e successivamente archiviati per infondatezza delle notizie di reato.

Quanto alle motivazioni espresse nei decreti di archiviazione, deve opportunamente mettersi in rilievo che proprio la natura di decreto implica una motivazione sintetica delle ragioni che ne hanno determinato l'emissione e, inoltre, che quanto più risulta evidente l'infondatezza della notizia o la presenza di cause ostative all'esercizio dell'azione penale (ipotesi previste dagli articoli 409 e 411 del codice di procedura penale) tanto più superflua appare una dettagliata motivazione (riservata per le ipotesi in cui l'archiviazione venga emessa ai sensi dell'articolo 125 della disposizioni attuative del codice di procedura penale, sulla base di valutazione prognostica sull'esito del dibattimento).

Per ciò che concerne, infine, il quesito degli interroganti sul numero dei procedimenti archiviati negli ultimi cinque anni presso gli uffici del giudice per le indagini preliminari dei tribunali di Venezia, Verona, Vicenza, Belluno, Rovigo e Padova, si riportano qui di seguito i dati forniti dalle competenti autorità giudiziarie.

Tribunale di Venezia

Il presidente del tribunale di Venezia ha fornito il dato numerico complessivo dei procedimenti penali archiviati nel quinquennio 1992-1996 (57.009), senza aggiungere ulteriori e più articolate precisazioni.

Tribunale di Verona

Il presidente del tribunale ha fornito i dati richiesti distinguendo, in due elenchi separati, le richieste di archiviazione pervenute da quelle eliminate

Anno	Rich. arch. pervenute	Decreti arch. emessi
1992	2.615	1.855
1993	2.612	1.808
1994	2.055	3.581
1995	2.026	2.063
1996	2.566	2.015
Tot. ...	11.874	11.322

Tribunale di Vicenza

Anche per detto tribunale sono stati forniti dati relativi a procedimenti pervenuti e procedimenti archiviati

Anno	Rich. arch. pervenute	Decreti arch. emessi
1992	1.508	1.087
1993	1.712	1.286
1994	1.798	1.180
1995	1.822	950
1996	1.977	1.231
Tot. ...	8.817	5.734

Tribunale di Belluno

L'ufficio del giudice per le indagini preliminari ha fornito il dato relativo ai decreti di archiviazione emessi nel quinquennio 1992-96

Anno	Decreti arch. emessi
1992	1.002
1993	394
1994	456
1995	405
1996	357
Tot. ...	2.614

Tribunale di Rovigo

Il presidente del tribunale ha fornito i dati relativi ai provvedimenti di archiviazione emessi dal giudice per le indagini preliminari nel quinquennio 1992-96

Anno	Decreti arch. emessi
1992	1.177
1993	532
1994	1.037
1995	1.586
1996	1.082
Tot. ...	5.414

Tribunale di Padova

Sono stati forniti i dati relativi ai provvedimenti di archiviazione emessi dal giudice per le indagini preliminari nel quinquennio 1992-96

Anno	Decreti arch. emessi
1992	3.724
1993	2.971
1994	3.007
1995	3.912
1996	2.871
Tot. ...	16.485

Dalla maggior parte delle autorità giudiziarie interpellate si sono ricevute assicurazioni in ordine al tendenziale rispetto dei termini previsti dalla legge per la formulazione delle richieste di archiviazione da parte del pubblico ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(21 maggio 1997)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il regolamento comunitario n. 2080/92 per la realizzazione e manutenzione dei boschi dopo l'applicazione nel triennio 1994-1996 è stato ora sospeso;

che i numerosi progetti presentati non possono così essere esaminati e finanziati;

che, in particolare, la regione Puglia aveva inoltrato richiesta per un totale di lire 1.787 miliardi di cui 1.050 già finanziati;

rilevato:

che il regolamento n. 2080/92 è l'unico ad essere stato bloccato tra le misure d'accompagnamento alla nuova politica agricola comunitaria;

che sono visibili e positivi gli effetti degli investimenti per interventi selvicolo-forestali realizzati nel triennio 1994-1996;

che notevoli sono state le ricadute socio-ambientali ed occupazionali;

che l'assessore all'agricoltura della regione Puglia De Cristofaro ha chiesto il ripristino della misura n. 2080/92 a partire dal 1987,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere affinché venga ripristinato già dal prossimo anno il provvedimento comunitario n. 2080/92.

(4-02999)

(20 novembre 1996)

RISPOSTA. - La necessità di proseguire l'applicazione del regolamento comunitario n. 2080/92 sulla realizzazione e manutenzione dei boschi ha trovato, anche a seguito delle numerose iniziative intraprese dai competenti uffici di questo Dicastero presso gli organi comunitari, un primo recepimento da parte della Commissione europea.

Questa, infatti, nel corso della 43ª riunione del Comitato permanente forestale, tenutasi a Bruxelles il 17 marzo 1997, ha prorogato per il 1997 la validità di tutti i programmi regionali italiani, inizialmente redatti per il triennio 1994-96.

Inoltre, la stessa Commissione ha recentemente espresso l'intenzione di riproporre il regolamento CEE n. 2080/92 per l'ulteriore biennio 1998-99 e, a tal fine, le regioni sono già state invitate a predisporre nuovi programmi attuativi.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(4 giugno 1997)

SPERONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Nella risposta ad una interrogazione dello scrivente è stato affermato che nel corso di taluni servizi radiotelevisivi sono stati enunciati correttamente titoli nobiliari in quanto entrati a far parte integrante del nome, a norma della XIV disposizione della Costituzione.

Tale disposizione, stabilendo che i titoli nobiliari non sono riconosciuti, consente che i predicanti di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgano come parte del nome.

Considerando che il predicato è la specificazione che segue il titolo nobiliare e non il titolo stesso, si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare perchè la struttura informativa della concessionaria RAI eviti interpretazioni fantasiose del dettato costituzionale.

(4-01240)

(17 luglio 1996)

RISPOSTA. – Al riguardo, non può che confermarsi quanto già comunicato con nota n. GM/97842/22/4-31/INT/BP del 15 luglio 1996 in risposta ad analogo atto parlamentare presentato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(27 maggio 1997)

SPERONI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per sapere, innanzitutto, quali attività siano svolte e con quali risultati per assicurare assistenza ai connazionali residenti in Uruguay e, in particolare, quali iniziative – qualora risulti vero che il signor Vittorio Dragonetti e sua moglie, cittadino italiano insegnante presso la scuola italiana di Buenos Aires il primo, dipendente dell'ambasciata italiana a Montevideo la seconda, siano stati indagati dall'autorità uruguaiana per contrabbando – siano state intraprese per tutelare l'immagine dei concittadini e il buon nome dello Stato italiano.

(4-03667)

(15 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In merito a quanto segnalato dall'onorevole interrogante, si fa presente che il professor Vittorio Dragonetti, quale docente con incarico di presidenza presso i corsi di lingua e cultura italiana *ex lege* n. 153 del 1971, è stato dipendente dell'ambasciata d'Italia in Montevideo fino al 28 febbraio 1995 e fu trasferito in data 1° marzo dello stesso anno, come insegnante, presso la scuola italiana di Buenos Aires.

Il suo *status* in Uruguay era quello di addetto tecnico-amministrativo: egli aveva pertanto diritto – secondo quanto disposto in materia dalle autorità uruguaiane – ad importare in franchigia doganale un'autovettura ogni quattro anni di servizio nel paese.

Al suo arrivo a Montevideo (1° marzo 1988), il professor Dragonetti importò un'autovettura che vendette il 9 marzo 1994 per acquistarne un'altra, sapendo già di poterla esportare in esenzione doganale in Argentina, poichè era stato informato che sarebbe stato trasferito nella nuova sede all'inizio dell'anno scolastico australe 1995.

L'autovettura era stata intestata unicamente al professor Dragonetti, mentre la consorte ne ha ovviamente usufruito senza esserne mai pro-

prietaria. Va precisato inoltre che la signora Dragonetti non ha mai fatto parte dell'organico dell'ambasciata d'Italia a Montevideo, ma fu assunta in qualità di contrattista, previo superamento di apposito concorso sostenuto nel luglio 1993, dall'istituto italiano di cultura. Nel febbraio 1996 la signora Dragonetti ha rassegnato le dimissioni per raggiungere il marito a Buenos Aires.

Fino a quasi la fine del 1994 vigeva in Argentina, per i professori della scuola e dei corsi previsti dalla legge n. 153 del 1971, lo stesso regime di accreditamento vigente in Uruguay (cessato nel 1996 per disposizioni del Ministero degli affari esteri). Allorchè il professor Dragonetti acquistò nell'aprile 1994 la sua seconda autovettura, pur sapendo di non poter restare in Uruguay altri quattro anni, riteneva però di poterla immatricolare in Argentina.

Nel corso del 1994 fu disposto dall'ambasciata d'Italia a Buenos Aires di non procedere più alla notifica del personale scolastico come personale tecnico-amministrativo dell'ambasciata: il professor Dragonetti, che aveva acquistato l'auto confidando in un determinato regime doganale, si trovò pertanto, nel marzo 1995, nella necessità di disfarsi di un'autovettura che a norma della regolamentazione uruguaiana non poteva essere importata neppure pagando una differenza doganale (come è invece consentito in altri paesi nel caso di partenza anticipata) e non poteva neppure essere importata in Argentina per motivi attinenti alla legge di quel paese (permessi di importazione).

L'alternativa era quindi di inviarla in Italia a costo molto elevato, ovvero di venderla in Uruguay, ad un membro del corpo diplomatico, praticando una sensibile riduzione sul prezzo. Dopo la partenza da Montevideo il professor Dragonetti lasciava tale incarico alla moglie, la quale nel frattempo subiva un incidente automobilistico con seri danni alla vettura.

Nonostante le spiegazioni fornite dalla nostra ambasciata che tenevano conto del fatto che il professor Dragonetti aveva lasciato il paese ormai da nove mesi, il nuovo funzionario addetto alle franchigie presso il cerimoniale uruguaiano inoltrò la pratica alle autorità doganali per acquisire le loro determinazioni.

Al momento attuale la difesa del professor Dragonetti è affidata ad un legame di fiducia dell'ambasciata italiana. L'interessato è nella condizione di chi ha commesso un'infrazione doganale che si concluderà presso le autorità uruguaiane con la comminazione di una multa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

TOIA

(2 giugno 1997)

SPERONI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985 nel disciplinare la pubblicazione degli atti normativi distingue, all'articolo 13 nei commi 1 e 2, tra «accordi ai quali la Re-

pubblica si obbliga nelle relazioni internazionali quando non si debba provvedere alla loro ratifica» e «gli atti internazionali... trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati, che sono altresì comunicati alla Presidenza delle Assemblee parlamentari», precisando peraltro che tale trasmissione avvenga «non oltre un mese dalla sottoscrizione dell'atto con cui la Repubblica si obbliga»,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti il puntuale adempimento da parte del suo dicastero delle competenze ad esso attribuite dal citato decreto e, qualora così non fosse, se voglia prodigarsi per assicurare la doverosa osservanza del dettato normativo.

(4-04055)

(5 febbraio 1997)

RISPOSTA. - L'Ufficio trattati-servizio di contenzioso diplomatico provvede ai seguenti adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092:

trasmissione degli atti internazionali alle Presidenze delle Camere; l'Ufficio trasmette il 15 di ogni mese, alla Presidenza della Camera dei deputati ed alla Presidenza del Senato, copia certificata degli accordi firmati dall'Italia indipendentemente dalla data della loro entrata in vigore e che ovviamente siano pervenuti al servizio (dopo la loro eventuale traduzione in lingua italiana);

nell'elenco che accompagna i testi degli atti trasmessi vengono segnalati quelli che sono soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica;

trasmissione degli atti internazionali al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione trimestrale nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Ufficio, sulla base del disposto degli articoli 5, 13 e 15 del testo unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985, trasmette trimestralmente (15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre) al Ministero di grazia e giustizia due copie certificate di tutti gli accordi non soggetti a legge di ratifica ma firmati ed entrati in vigore, per la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La prima trasmissione avviene il 15 gennaio per la pubblicazione quale supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* (parte prima) della stessa data.

Quegli accordi che entrano in vigore a seguito dell'avvenuto espletamento delle formalità previste dall'ordinamento interno (scambio di ratifiche) sono trasmessi per la pubblicazione trimestrale soltanto dopo che tale comunicazione è intervenuta. Ugualmente, per gli accordi multilaterali (beninteso quelli non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica), la loro pubblicazione avviene solo nel momento in cui l'accordo è entrato in vigore sia in sede internazionale sia, conseguentemente, per l'Italia.

Il servizio del contenzioso diplomatico assicura il puntuale adempimento delle suddette competenze ad esso attribuite dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(6 giugno 1997)

TABLADINI, WILDE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:
che nelle manifestazioni politiche della Lega Nord a Brescia vengono notate pattuglie di carabinieri che chiedono documenti a semplici cittadini che si avvicinano alle sedi di tali manifestazioni;
che il giorno 8 febbraio, a Brescia, presso un banchetto allestito dalla sezione cittadina della Lega Nord, con regolare permesso, si ripeteva in modo assillante la richiesta di documenti anche a cittadini che si avvicinavano a detto banchetto per pura curiosità;
che, alla richiesta di chiarimenti di un esponente della Lega Nord circa l'atteggiamento palesemente intimidatorio che si evidenziava in quel momento, un signore in borghese, che si qualificava come capitano Acerbi, rispondeva trattarsi di normale controllo di polizia;
che ormai a Brescia episodi di questo genere sono all'ordine del giorno e palesemente avvengono solo nei confronti del movimento politico Lega Nord e non di altri movimenti con il chiaro intento di intimidire gli organizzatori di tali manifestazioni ed i possibili spettatori,
si chiede di sapere se l'operato dei carabinieri di Brescia e provincia sia frutto di precise direttive del comando generale dell'Arma o se si tratti solo di «antisetentrionalismo» di qualche militare dell'Arma che ricopre funzioni direttive.

(4-04198)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In ordine al quesito posto dagli onorevoli interroganti, si fa presente che l'8 febbraio 1997, in Brescia, nel luogo organizzato per la raccolta preavvisata di firme da parte di esponenti della locale sezione della Lega Nord, la questura disponeva, nel quadro della normale attività istituzionale, l'effettuazione di passaggi da parte di pattuglie dell'Arma e della polizia di Stato.

Il comandante della locale compagnia dei carabinieri, transitando in abiti civili nei pressi del luogo anzidetto, ha ritenuto opportuno, dopo essersi qualificato ed aver richiesto l'ausilio di un equipaggio del nucleo operativo e radiomobile, procedere alla identificazione di otto persone.

L'operato dell'ufficiale non ha avuto alcun intento intimidatorio in quanto conforme alle vigenti disposizioni in materia di controllo del territorio per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(10 giugno 1997)

TABLADINI, WILDE, PERUZZOTTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che allo scrivente senatore Tabladini, come – si crede – ad altri parlamentari, è pervenuto in dono un libro, «Il caso Sergio Caneschi», inviato dalla signora Marilena Neri, vedova del professor Sergio Cane-

schi, già primario di neurologia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano;

che senza voler abbracciare, per mancanza di riscontri, le tesi sostenute nel libro stesso si evidenzia comunque un cinismo da parte di alcuni magistrati, nonché di alcuni giornalisti, che scredita entrambe le categorie;

che in particolare fa rabbrivire il passo in cui si espone come al professor Sergio Caneschi venga notificato in ospedale, subito dopo l'asportazione chirurgica di un polmone invaso da metastasi, l'avviso di garanzia per evasione in quanto il medesimo, recatosi in ospedale per accertamenti, come da permesso ottenuto dal magistrato, era costretto a trattenersi più a lungo per l'intervento operatorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'affievolimento di primari principi di umanità sia da imputarsi al «padreternismo» di alcuni magistrati, lontanissimi da quei concetti basilari filosofici che vogliono il dubbio figlio dell'intelligenza;

se non si ritenga inoltre di favorire un meccanismo che imponga ai magistrati, oltre ai severi esami inerenti le procedure giuridiche, anche alcuni test psicologici che mettano in luce eventuali devianze dalla norma;

se non si ritenga inoltre di favorire il passaggio rapido alle Camere di un disegno di legge che permetta ad un cittadino di ottenere immediato e giusto risarcimento, come avviene nelle nazioni a noi confinanti, quando giornalisti di pochi scrupoli spacciano per *scoop* menzogne ciniche che sanno passare attraverso l'immunità delle lungaggini processuali.

(4-03252)

(5 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Taluni aspetti della vicenda giudiziaria concernente il defunto professor Sergio Caneschi – già primario della divisione di neurochirurgia dell'ospedale «Fatebenefratelli» di Milano – hanno costituito oggetto di esame e valutazione sul piano disciplinare da parte del Ministro dell'epoca, il quale ritenne di promuovere, in data 7 settembre 1995, la relativa azione nei confronti dei dottori Elio Ramondini e Andrea Padalino, rispettivamente sostituto procuratore della Repubblica e giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Milano.

Con sentenza del 27 agosto 1996 la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, su conforme richiesta del procuratore generale presso la Corte di cassazione, ha dichiarato non farsi luogo a dibattimento nei confronti dei suddetti magistrati, essendo risultati esclusi gli addebiti ad essi contestati.

In particolare la sezione disciplinare ha escluso che i dottori Ramondini e Padalino, nel richiedere ed emettere una terza ordinanza applicativa di misura cautelare (nella specie, di arresti domiciliari) nei confronti dell'indagato, abbiano trascurato di considerare le gravi condizioni di salute in cui il medesimo versava.

Oltre a rilevarsi che il terzo provvedimento restrittivo emesso a carico del professor Caneschi era relativo a fatti diversi da quelli in precedenza contestatigli, nella sentenza si evidenzia, invero, che la compatibilità tra le condizioni di salute dell'indagato e la misura cautelare specifica, applicata in data 3 luglio 1994, risultava confermata da una consulenza medica espletata il 18 luglio 1994 su incarico del giudice per le indagini preliminari dal professor Maurizio Mazzetti (lo stesso chirurgo che aveva operato, circa un mese prima, il Caneschi).

Il Ministro ha ritenuto congruamente motivata la sentenza in questione, non ravvisando, pertanto, i presupposti legittimanti il ricorso alle sezioni unite civili di Cassazione.

In relazione ai punti da ultimo sollevati dagli interroganti, si segnala che il Ministro ha presentato in data 11 settembre 1996 il disegno di legge n. 1247 recante il titolo «Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio». La proposta indicata, nel tipizzare gli illeciti disciplinari, detta un codice deontologico e definisce i doveri del magistrato, tra i quali rientrano quelli della correttezza e del rispetto della dignità della persona in ogni atto di esercizio delle funzioni.

Va, infine, segnalato che a norma della legge 13 aprile 1988, n. 117, il magistrato risponde dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni e nei confronti dello Stato, che vanta poi il diritto di rivalsa e può essere proposta l'azione del risarcimento del danno.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(21 maggio 1997)

TERRACINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso che da tempo Forza Italia ha posto in evidenza come l'abuso della decretazione d'urgenza possa creare, in assenza della conversione in legge, conseguenze negative difficilmente sanabili;

constatato:

che la recente pronuncia della Corte costituzionale in tema di decretazione d'urgenza ha, come è noto, imposto all'Esecutivo ed alle Camere l'attenta valutazione dei requisiti di legittimità di cui all'articolo 77 della Costituzione;

che nella difficile situazione conseguente si trova oggi anche un provvedimento governativo, il decreto-legge n. 495 del 1996, di vitale importanza per il settore dei lavori pubblici, che disciplina tra l'altro la cosiddetta «comunicazione di inizio lavori» che, per le opere minori tassativamente indicate, sostituisce la complessa procedura della concessione edilizia;

che i comuni della Liguria – ed in *primis* quello di Genova – hanno da tempo recepito le nuove importanti procedure con benefici

effetti sia sul piano organizzativo interno sia della reale efficacia del controllo del territorio,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare nell'eventualità di mancata conversione in legge del decreto-legge in oggetto, per consentire che le iniziative intraprese a seguito della emanazione del decreto possano comunque essere realizzate, evitando ulteriori, inaccettabili sacrifici in termini economici ed occupazionali ad un comparto già duramente colpito da una profonda crisi.

(4-02798)

(7 novembre 1996)

RISPOSTA. - In merito alla interrogazione in oggetto si comunica che le norme del decreto-legge n. 495 del 1996 non reiterate sono confluite nella legge n. 662 del 1996 e del disegno di legge n. 2792, recante norme per la semplificazione delle procedure in materia urbanistica.

In particolare la legge n. 662 del 1996 nell'articolo 2, comma 60, ha recepito l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 495 del 1996, decaduto, e con il successivo comma 61 ha fatto salvi tutti gli effetti prodotti dal citato provvedimento d'urgenza.

Si informa, inoltre, che l'articolo 2, comma 60, della citata legge n. 662 del 1996 è stato modificato ai punti 7 ed 8 dal recente articolo 11 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

A seguito di tale modifica, la facoltà di esplicitare la procedura di denuncia di inizio di attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993 è stata estesa anche agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto di questo Ministero 2 aprile 1968, rimanendo pertanto attualmente esclusi i soli immobili vincolati.

Per quanto però specificatamente concerne la tipologia delle opere interne, la facoltà di ricorrere alla suddetta procedura accelerativa limitatamente agli immobili sopra indicati è subordinata al mancato mutamento della destinazione d'uso degli stessi.

Il Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane
COSTA

(29 maggio 1997)

TURINI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* -
Premesso:

che si apprende dalla stampa l'intenzione delle Ferrovie dello Stato di cancellare alcune corse in provincia di Grosseto e, più in generale, nelle tratte della costa tirrenica e della Toscana del sud;

che tale intendimento, se attuato, porrebbe in oggettiva, grave difficoltà, le popolazioni residenti che sarebbero private in tal modo degli unici mezzi utilizzati da studenti e lavoratori per raggiungere i luoghi di lavoro e di istruzione;

che la regione Toscana ha fornito parere negativo a tale proposta delle Ferrovie dello Stato,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga urgente ed opportuno scongiurare l'ipotesi sopra descritta, che recherebbe grave danno all'intero sistema degli spostamenti nel grossetano ed in tutta la dorsale tirrenica, tenuto conto che la stessa è tuttora mancante di una autostrada, indispensabile per lo sviluppo socio-economico della zona;

se non si ritenga opportuna, in via subordinata a tale cancellazione, l'istituzione, da parte delle Ferrovie dello Stato, di servizi di autobus in grado di offrire linee con percorsi analoghi a quelli forniti attualmente dalle stesse Ferrovie.

(4-03811)

(22 gennaio 1997)

RISPOSTA. – A seguito della riduzione di 321 miliardi dello stanziamento per il contratto di servizio pubblico, previsto dalla legge n. 662 del 1996 collegato alla legge finanziaria, le Ferrovie dello Stato spa hanno elaborato un piano di riduzione dell'offerta che prevede la cancellazione dei treni con una media inferiore ai 60 viaggiatori ed una conseguente riorganizzazione dell'offerta sulla base di quanto stabilito dalla stessa legge finanziaria.

Attualmente tale piano è stato sospeso nella sua esecuzione in quanto sono intervenuti due nuovi fattori: da una parte l'avvio di trattative tra le organizzazioni sindacali e la società Ferrovie dello Stato per un miglioramento della produttività *pro capite*, che tenga conto delle diminuite disponibilità finanziarie erogate dallo Stato; dall'altro le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri su alcuni settori strategici del paese: trasporti, ferrovie, telecomunicazioni, energie.

Nel caso in questione la direttiva dà ai Ministeri dei trasporti e del tesoro alcuni criteri da seguire per orientare le Ferrovie dello Stato spa verso lo sviluppo della produzione con un contenimento del costo unitario.

La società, pertanto, sta mantenendo la produzione programmata in orario, e, contestualmente, sta predisponendo progetti idonei al recupero delle redditività in vista anche delle trattative con le organizzazioni sindacali.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(13 maggio 1997)

TURINI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la legge n. 166 del 1992 relativa alla «Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge n. 990 del 1969, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi» prevede, all'articolo 7, la composizione ed il funzionamento della «commissione nazionale per i periti assicurativi»;

che all'articolo 14 della stessa legge è prevista la relativa tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni;

che, a distanza di ben cinque anni dalla promulgazione della suddetta legge, sono ancora da stabilire le tariffe sopra menzionate;

che, nonostante la «commissione nazionale per i periti assicurativi» di cui sopra, sia scaduta nei termini, già da tempo, non si è provveduto alla sua nuova nomina,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per sanare tale stato di fatto che danneggia oggettivamente il buon funzionamento e la regolarità dell'intero settore dei periti assicurativi;

se intenda determinare con urgenza le tariffe delle prestazioni dei periti assicurativi e porre in essere le condizioni necessarie alle nomine relative alla «commissione nazionale» inserendo, tra l'altro, la figura di un perito industriale, professionalmente abilitato alle funzioni previste di cui in premessa;

se non intenda ricercare eventuali responsabilità legate alla vicenda, al fine anche di ben predisporre e tutelare tale categoria.

(4-04215)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. - La legge 17 febbraio 1992, n. 166, ha istituito il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge n. 990 del 1969, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.

L'articolo 7 di detta legge n. 166 del 1992 ha previsto la Commissione nazionale per i periti assicurativi; in sede di prima applicazione della legge detta Commissione venne costituita per un triennio con decreto ministeriale 20 maggio 1993.

Peraltro, come noto, il funzionamento della Commissione nazionale è stato a lungo bloccato da due ricorsi presentati, subito dopo l'emanazione del provvedimento di nomina, al TAR del Lazio dalle organizzazioni AICS (Associazione italiana consulenti di infortunistica stradale) e Consiglio nazionale periti industriali, le quali non erano entrate a far parte della Commissione medesima, non risultando all'epoca fra quelle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sensi di quanto indicato dall'articolo 7 della legge n. 166 del 1992.

Poichè l'organo giurisdizionale adito aveva accolto la sospensiva richiesta dai ricorrenti del provvedimento, non è stato più possibile per un lungo periodo di tempo effettuare alcuna riunione di detta Commissione, tant'è che per la definizione di alcune questione individuate specificamente (in particolare determinazione delle materie di esame per la prova di idoneità per i periti assicurativi e iscrizioni nel ruolo) venne inserita una apposita norma del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, successivamente più volte reiterato e da ultimo convertito nella legge 5

gennaio 1996, n. 25, che ha consentito al Ministero dell'industria, in assenza della operatività della Commissione nazionale, di poter procedere alla prima formazione del ruolo nazionale dei periti assicurativi e alla effettuazione della prima prova di idoneità.

I ricorsi in parola sono poi stati dichiarati inammissibili con sentenza del TAR del Lazio emanata in data 16 febbraio 1995 e definitivamente passata in giudicato come comunicato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Approssimandosi la scadenza della Commissione nazionale costituita con il decreto ministeriale 20 maggio 1993 ed al fine della sua ricostituzione, si è posta in essere la complessa procedura per la verifica della rappresentatività a livello nazionale delle numerose organizzazioni professionali sindacali di categoria esistenti, per stabilire quali di queste dovessero designare i quattro periti iscritti nel ruolo (dei quali almeno due iscritti nei rispettivi albi professionali) che dovevano far parte di detta Commissione.

Si ricorda, in proposito, che circa la nomina dei rappresentanti dei periti assicurativi in seno alla predetta Commissione nazionale ed in considerazione dell'esistenza nel settore di numerose organizzazioni sindacali e/o professionali, la rappresentatività ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 166 del 1992, doveva essere dimostrata dalle organizzazioni medesime mediante l'invio al Ministero dell'industria dell'elenco dei propri aderenti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi; in qualche occasione si è avuto modo di precisare, che nella Commissione nazionale per i periti assicurativi debbono essere assegnati due componenti alle organizzazioni sindacali e due componenti alle associazioni professionali, determinandosi in tal modo l'unico metodo di equità sostanziale nella materia.

Ultimata la procedura di verifica, che ha richiesto del tempo e tenuto conto degli statuti di ciascuna organizzazione, è stato accertato che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale sono lo SNAPIS e la Federperiti, mentre le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sono l'AICIS e il Consiglio nazionale periti industriali.

Sulla base di tali risultati, ricevute le designazioni di tutte le parti interessate ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 166 del 1992, il Ministero dell'industria ha proceduto all'emanazione del decreto ministeriale 23 gennaio 1997, con il quale è stata ricostituita per un triennio la Commissione nazionale per i periti assicurativi, la quale procederà quanto prima ad insediarsi.

Per le motivazioni sopra citate non è stato finora possibile procedere all'esame della questione relativa alla definizione delle tariffe professionali dei periti in applicazione dell'articolo 14 della legge n. 166 del 1992; tale questione sarà affrontata nel corso delle prime riunioni a data da destinarsi che la Commissione nazionale procederà a tenere.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(15 maggio 1997)

TURINI, MARRI, COLLINO, DE CORATO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che gli scriventi sono venuti a conoscenza di una interrogazione che tenta di distorcere la verità in merito a quanto asserito dai reduci che hanno servito la Repubblica sociale italiana dal 1943 al 1945;

che tale interrogazione verte su di una trasmissione radiofonica che prende in esame il periodo storico di cui sopra, fedelmente riportata dal quotidiano romano «Il Tempo», cosa che ha rappresentato un buon successo editoriale;

che il Presidente della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno recentemente dato risposte in senso positivo alla rivisitazione di tale periodo, adducendo rispetto verso coloro che combatterono nelle file della Repubblica sociale italiana che seguirono nella stragrande maggioranza quella strada per il solo amore di Patria;

che la vicenda ricalca per molti versi alcune tesi del grande storico De Felice e quanto riportato dal suo ultimo libro «Il Rosso ed il Nero»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di fare un plauso ai curatori ed agli ideatori del programma, visto il successo della trasmissione, che ha evidenziato un forte interesse in termini di ascolto;

se non si ritenga di dover interessare i vertici della RAI affinché tale programma venga spostato dalla radio alla televisione, anche perchè solo la paura della verità può indurre a far tacere la libera descrizione di fatti accaduti in un tragico periodo della nostra storia.

(4-04108)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante si è provveduto, comunque, ad interessare la predetta concessionaria la quale ha riferito di aver trasmesso su RAI Uno, negli spazi curati da Videosapere, il programma televisivo «I vinti» in quattro puntate nei giorni 10, 11, 19 e 26 febbraio 1997 alle ore 24,30. Il programma in questione è stata realizzato dallo stesso regista, Sergio Tau, che aveva curato la trasmissione radiofonica «La voce dei vinti».

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(27 maggio 1997)

VERALDI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

– Per conoscere:

in base a quali criteri, con il regolamento del Ministro del tesoro di cui al decreto 7 novembre 1996, n. 687, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici e per l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro:

l'ufficio regionale della Calabria (con tre dirigenti) è stato istituito a Reggio Calabria e non a Catanzaro, capoluogo della regione;

gli uffici provinciali della Calabria (con tre dirigenti) sono stati istituiti nelle sole province di Cosenza e Reggio Calabria e non anche in quella di Catanzaro;

a Catanzaro è stato istituito soltanto un ufficio provinciale con un solo dirigente;

se non si ritenga di rivedere urgentemente tali dislocazioni, rimediando all'incredibile anomalia che vede così assurdamente penalizzato il capoluogo della regione Calabria.

(4-04276)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si precisa che il regolamento di riforma delle strutture periferiche di questo Ministero (decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687) prevede l'istituzione della direzione regionale del lavoro «in ogni regione», come peraltro disposto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 537 del 1993, non precludendo la possibilità di istituire tale struttura in una provincia che non sia capoluogo di regione.

In particolare, per quanto attiene alla regione Calabria, la scelta è stata determinata dalla necessità di garantire, sul territorio, la continuità delle iniziative fino ad ora promosse dalle strutture regionali di questo Ministero, da sempre operanti a Reggio Calabria, dove peraltro risultano ubicati il consiglio regionale, il Tribunale amministrativo regionale e numerosi altri uffici statali.

Lo stesso regolamento prevede direzioni provinciali di dimensioni diverse, in considerazione delle possibili modalità di intervento sul territorio.

Infatti, per quanto attiene alla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, è stata tenuta nel dovuto rilievo la circostanza che il carico di lavoro della suddetta direzione si è ridotto per lo stralcio delle competenze, conseguente alla recente istituzione delle nuove direzioni provinciali di Vibo Valentia e Crotona.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(21 maggio 1997)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le aziende municipalizzate sono regolamentate dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico delle leggi sull'assunzione

diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), legge mai abrogata, e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;

che le aziende municipalizzate, in quanto enti pubblici, soggiacciono alla disciplina prevista dal codice civile, fatta salva la disciplina prevista dalla normativa sopracitata;

che il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, prevede un regolamento speciale, approvato dal consiglio comunale, a cui dovranno essere improntati i rapporti di impiego di tutti i dipendenti;

che in non pochi casi il suddetto regolamento speciale è stato sottratto all'approvazione del consiglio comunale;

che tale situazione ha dato vita a situazioni di privilegio per alcuni e di discriminazione per altri,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per dare una più corretta e chiara applicazione alle leggi tutt'oggi vigenti, come il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, rendendole più omogenee con le norme previste dal codice civile, anche con lo scopo di sgomberare il campo da possibili illegittime discriminazioni.

(4-00525)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Com'è noto all'onorevole interrogante il regolamento è un atto di autonomia riconosciuto agli enti territoriali dotati di autonomia di rilievo costituzionale.

Non sono ipotizzabili, quindi, interventi sostitutivi mancando nella legge l'indicazione di requisiti minimi che il predetto regolamento deve contenere e che, eventualmente, potrebbero essere assunti da un organo sostitutivo degli organi ordinari.

La disciplina del rapporto di lavoro del personale è peraltro soggetta a contratti collettivi di categoria che si attuano anche in mancanza di specifiche norme regolamentari.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(12 maggio 1997)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* – Premesso:

che la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985 della Corte costituzionale rileva che la situazione normativa relativa alle case da gioco formatesi a partire dal 1927 è contrassegnata da grande disorganicità, sia per il tipo di interventi cui è condizionata l'apertura delle case, sia per la diversità dei criteri seguiti, sia per i modi disparati con i quali vengono utilizzati i proventi acquisiti nell'esercizio del gioco del casinò;

che la disorganicità risulta accentuata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, il cui articolo 25 recita che le disposizioni di cui agli arti-

coli da 718 a 722 del codice penale e dell'articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo stretto di Gibilterra e il Canale di Suez;

che è importante rilevare che la sentenza n. 152 del 1985 impone la necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali, nonché i tipi e i criteri di gestione delle case da gioco autorizzate e la distribuzione dei relativi proventi;

che è noto che, presso il Senato, sono stati depositati ben 18 disegni di legge relativi all'apertura di case da gioco e 31 sono quelli depositati alla Camera; è evidente che esiste un notevole interesse anche politico in merito al rilancio del settore;

che l'apertura di case da gioco è importante anche per aiutare lo sviluppo di interi bacini turistici ma anche per vincere la sempre più forte concorrenza straniera degli Stati confinanti;

che il ritenere che l'apertura di tali strutture potrebbe surriscaldare l'ambiente diventa pretestuoso, fuorviante e riduttivo viste le concrete realtà criminali derivanti dal gioco clandestino e dall'ormai già affermata lecita penetrazione attuata in tutte le nazioni europee,

si chiede di sapere:

se sia opportuno che i Ministri in indirizzo si attivino al fine di predisporre una normativa organica che razionalizzi l'intero settore o quali siano gli eventuali interventi che si intende attuare;

se per combattere la concorrenza straniera specialmente nelle regioni di confine non diventi prioritaria l'esigenza di un concreto intervento;

se non si possa regolamentare la distribuzione dei proventi relativi ai giochi a favore dello sviluppo e della promozione turistica a livello regionale.

(4-00529)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - Si premette che la questione evidenziata nel presente atto di sindacato ispettivo è stata già oggetto di riscontro da parte di questo Dicastero a seguito di analogo documento proposto nella precedente legislatura.

In proposito si ribadisce sicuramente l'opportunità di predisporre una normativa organica che regolarizzi l'intero settore delle case da gioco e del relativo personale, come pure indicato dalla Corte costituzionale nella ricordata sentenza del 1985, anche in relazione alle richieste pervenute in tal senso da numerose amministrazioni comunali.

Tuttavia il problema non è solo di natura amministrativa bensì anche di natura politica e, pertanto, potrà essere risolto nella competente sede parlamentare.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(28 maggio 1997)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il CONI tra il 1994 e il 1995 ha concluso con il Censis Servizi spa rapporti contrattuali al fine di svolgere due indagini conoscitive, una sul Totocalcio e l'altra sui rapporti scuola-sport, al costo dichiarato di 144 milioni per la prima e 175 milioni per la seconda;

che nel 1995 il Censis Servizi spa ha svolto un'altra indagine per il CONI, riguardante il settore delle scommesse, con un costo di 319 milioni; in realtà si dovrebbe trattare di un aggiornamento della precedente indagine; altri 95 milioni sarebbe costato il censimento dei tesserati alle federazioni nazionali sportive,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che il CONI per l'acquisizione di questi servizi abbia fatto ricorso alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 (articoli 53 e seguenti);

se la Corte dei conti ritenga che le procedure e gli importi relativi a tali servizi siano regolari a tutti gli effetti.

(4-00930)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue, sulla base degli elementi acquisiti presso il CONI.

Il CONI tra il 1994 e il 1995 ha concluso con il CENSIS Servizi spa i seguenti rapporti contrattuali:

convenzione con il Censis Servizi spa per l'effettuazione di studi e ricerche su:

a) caratteristiche dell'utenza Totocalcio dell'offerta;

b) stato dell'educazione fisica e dello sport nella scuola;

c) i numeri dello sport 1993 (delibera 11 aprile 1994, n. 389);

costo complessivo (dopo il miglioramento del prezzo, quantificato in una aliquota del 5 per cento sul preventivo originario), di lire 415.150.000 più IVA; indagine statistica sul progetto «Scommesse Sportive» (delibera 31 maggio 1995, n. 582);

costo complessivo dell'indagine statistica (dopo il miglioramento del prezzo, quantificato in una aliquota del 5 per cento sul preventivo originario), di lire 309.700.000 più IVA;

incarico per la raccolta e lo studio interpretativo dei dati 1995 sulle società sportive e sui tesserati delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline associate (delibera 17 novembre 1995, n. 1413); costo complessivo per la raccolta e lo studio interpretativo dei dati (dopo il miglioramento del prezzo, quantificato in una aliquota del 7 per cento sul preventivo originario), di lire 100.719.000 più IVA.

Gli incarichi sono stati affidati al CENSIS Servizi spa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 (articolo 61, comma 1, punti 2 e 5).

Sulla base di una attenta considerazione del tipo di indagini da espletare e della valutazione degli organismi operanti nel campo della ricerca sociale, il CONI ha ritenuto che la società Censis Servizi spa fosse l'unica ditta in grado di soddisfare le esigenze dell'ente con la necessaria competenza tecnica e scientifica per le seguenti considerazioni:

a) la Fondazione Censis è l'unica che raccoglie in modo sistematico le informazioni e le osservazioni sui settori chiave dell'Italia, pubblicando ogni anno l'importante «Rapporto sulla situazione sociale del paese» con il patrocinio del CNEL;

b) la predetta fondazione, tramite la Censis Servizi spa consente a terzi di usufruire del notevole patrimonio di cognizioni acquisite ed è, tra le ditte che svolgono indagini sociologiche e di mercato, quelle che è meglio in grado di assicurare l'interpretazione sociologica applicata al fenomeno sportivo;

c) la società Censis Servizi spa aveva già svolto in passato analoghe indagini di settore con una *équipe* ben addestrata.

Per quanto riguarda l'effettuazione di studi e ricerche sulle caratteristiche dell'utenza Totocalcio e dell'offerta, sullo stato dell'educazione fisica dello sport nella scuola e sui numeri dello sport 1993, l'ente, tenuto conto della flessione delle giocate nei concorsi pronostici, ha avvertito l'esigenza di acquisire elementi conoscitivi sui parametri sociali in rapida evoluzione, particolarmente incidenti sul fenomeno sportivo.

Si è, altresì, reso necessario provvedere alla raccolta e interpretazione dei dati 1993 sulle società sportive e sui tesserati delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline associate.

Per quanto concerne l'indagine statistica sul progetto «Scommesse sportive», è apparsa fondata l'esigenza di valutare, utilizzando dati statistici probatori, gli effetti delle scommesse sportive sul pubblico dei pronosticatori, con particolare riferimento agli specifici riflessi sulle giocate del Totocalcio e del Totogol.

Tra l'altro, a seguito di contatti avuti dal CONI con il Ministero delle finanze, si è appalesata la necessità di monitorare entro tempi ristretti l'incidenza della legalizzazione delle scommesse sportive sugli scommettitori clandestini, sui giocatori ippici e sui partecipanti ai giochi basati su estrazione di numeri.

L'urgenza di tale indagine trae motivo anche dalla necessità di acquisire elementi per una soluzione tecnico-giuridica relativa ai soggetti cui affidare l'eventuale gestione delle scommesse.

Considerate le suesposte tematiche, il Censis Servizi spa, che aveva già svolto con dovizia di dati nel 1994 un'approfondita analisi sui comportamenti della domanda e sull'evoluzione dell'offerta per il concorso Totocalcio, costituendo una vasta banca-dati con selezionate campionature di punti vendita e di consumatori da cui attingere dati con la massima tempestività, è apparso l'istituto più idoneo all'incarico.

Infine, per quanto concerne l'incarico per la raccolta e lo studio interpretativo dei dati 1995 sulle società sportive e sui tesserati delle Fe-

derazioni sportive nazionali e delle discipline associate, si tratta del completamento della raccolta dei dati avviata nel 1981 dalla società Censis Servizi spa, e denominata i «Numeri e lo sport».

Si fa, infine, presente, che la procura regionale della Corte dei conti del Lazio ha chiesto circostanziati e documentati elementi di cognizione al CONI, al fine di valutare eventuali profili di danno erariale e le conseguenti responsabilità amministrative.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport

VELTRONI

(29 maggio 1997)

WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il 18 giugno 1996 il prefetto di Brescia comunicava lo scioglimento del consiglio comunale di Soiano del Lago e nominava Roberto Verrusio Grippa Scafati commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente locale;

che in data 26 marzo 1996 il prefetto di Brescia inviava ai sindaci del bresciano una nota richiamando due temi importanti: l'abuso d'ufficio e la trasparenza amministrativa;

che dal 19 giugno 1996 il suindicato commissario straordinario utilizza per gli spostamenti da e per la prefettura della città di Brescia al comune di Soiano, nei giorni di lunedì e mercoledì pomeriggio e venerdì mattina, l'auto di servizio della polizia municipale del comune di Soiano guidata dal comandante della polizia municipale,

si chiede di sapere:

se tale prassi sia da ritenersi regolare a tutti gli effetti di legge;

se in relazione alla vasta zona collinare che ricopre i due comuni di Soiano e Polpenazze sia sufficiente un solo vigile urbano visto che effettua anche il compito di messo comunale;

se nel mansionario e tra i compiti del vigile urbano rientri la mansione di autista accompagnatore del commissario straordinario;

se tali spese siano da attribuire alle competenze comunali od al prefetto;

se si possa considerare un abuso da parte del funzionario prefettizio recarsi al lavoro con la macchina dell'ente locale e non con i mezzi pubblici.

(4-01069)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1996 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Soiano del Lago e la nomina della dottoressa Roberta Verrusio Grippa

Scafati, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Brescia, quale commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente.

Dalle notizie fatte pervenire dalla succitata prefettura risulta che, per un più proficuo svolgimento del suo incarico, ed in particolare per l'adozione dei provvedimenti per i quali è specificatamente richiesta l'assistenza del segretario comunale, il commissario si reca normalmente presso il comune in concomitanza con la presenza in municipio del segretario stesso, a sua volta impegnato anche presso i comuni di Villanuova sul Clisi e di Manerba.

In quei giorni ed in quelle fasce orarie, cui si fa riferimento, il comune di Soiano del Lago risulta peraltro non raggiungibile in tempi ragionevoli utilizzando i mezzi pubblici.

Per tale motivo il commissario, che non ha mezzo proprio e che comunque non guida, deve necessariamente servirsi, per raggiungere il municipio, dell'auto in dotazione ai vigili urbani, i quali peraltro curano anche, in occasione di tali spostamenti verso il capoluogo, il disbrigo delle numerose incombenze relative a pratiche del comune in trattazione presso gli uffici pubblici, nonché i necessari contatti con le ditte fornitrici dell'ente.

Si precisa, inoltre, che il commissario straordinario non percepisce alcun rimborso per le spese di viaggio.

Infine, si soggiunge che il comune di Soiano del Lago espleta il servizio di polizia municipale in convenzione con il comune di Polpenazze, con un organico di 2 vigili fissi e 4 unità stagionali.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il comune di Sirmione (Brescia), con delibera consiliare n. 10 del 16 marzo 1990, approvava il piano particolareggiato n. 1 e con delibera consiliare n. 6 del 27 gennaio 1992 l'aggiornamento del programma urbano dei parcheggi;

che il 28 ottobre 1991 con delibera consiliare n. 64 approvava la normativa-quadro per il conferimento per la costruzione e la gestione dei parcheggi, porto e palazzo polifunzionale;

che il 18 aprile 1992 veniva pubblicato il bando di gara sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee;

che in data 25 agosto 1992 in esecuzione della delibera di giunta n. 515 del 27 luglio 1992 venivano invitate le ditte a partecipare; tra l'altro tale invito stabiliva che le offerte sarebbero state valutate in base ad un elenco di elementi considerati in ordine decrescente:

qualità delle soluzioni tecnico-progettuali 45 per cento;

condizioni di attuazione con riferimento alla durata e corrispettivo della concessione 20 per cento;

tariffe della sosta pubblica 15 per cento;
garanzie prestate a fronte degli obblighi assunti 10 per cento;

che il sindaco informava che la giunta municipale, con delibera n. 503 del 19 luglio 1993, teneva sospesa l'aggiudicazione definitiva in attesa di conoscere la disponibilità delle società prime classificate per apportare dei miglioramenti agli aspetti tecnici e finanziari;

che in data 11 ottobre 1994 il consiglio comunale deliberava di non dare attuazione al piano particolareggiato n. 1 limitando ed evidenziando la sola eccessiva onerosità delle tariffe dei parcheggi per residenti e lavoratori locali,

l'interrogante chiede di sapere:

se risultino responsabilità della giunta in relazione alla delibera n. 503 del 19 luglio 1993 e del consiglio comunale dell'11 ottobre 1994 in base alle decisioni deliberate con atto consiliare n. 119 visto che in base ai criteri attribuiti alle tariffe della sosta era assegnata una valutazione del 15 per cento e non si ponevano comunque vincoli scritti sia per i residenti del centro storico, sia per lavoratori operanti in quella zona;

se corrisponda a verità che le società vincitrici hanno inviato in data 20 settembre 1993 le loro prime proposte di miglioramento poi aggiornate successivamente in data 6 ottobre 1993, aderendo a tutte le richieste della commissione congiuntamente alle tariffe dei parcheggi a rotazione per il pubblico e di agevolazioni a favore dei residenti e degli operatori economici e che non ci sono state ulteriori richieste;

se nel bando di gara o nella lettera di invito fossero evidenziate o scritte condizioni speciali atte a mantenere la gravità per alcune categorie di utenti ed eventualmente se la mancanza di chiarezza di questo punto dimostri che tale elemento non era così importante e comunque determinante per chiudere un'operazione del genere;

se risulti che tale comportamento costituisca violazione delle regole in materia di corretto procedimento amministrativo e possa rientrare nelle ipotesi di cui all'articolo 328 del codice penale;

se sia stato richiesto l'annullamento di tale delibera presso il Co-reco e/o TAR di Brescia;

se esistano altre motivazioni in merito ed a supporto ai comportamenti suindicati;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-01867)

(19 settembre 1996)

RISPOSTA. - Con deliberazione di giunta municipale n. 695 del 12 dicembre 1984, il comune di Sirmione approvava il piano particolareggiato n. 1, in località Monte Baldo, adeguato con successiva deliberazione consiliare n. 10 del 16 marzo 1990 alle modifiche richieste dalla regione Lombardia.

Il consiglio comunale nominava poi una commissione, formata anche da tecnici, per lo studio delle procedure per la realizzazione di un sistema di autoparcheggi interrati ed attrezzature portuali.

Lo stesso consiglio comunale approvava un bando pubblico di gara per la concessione della costruzione e della gestione di due parcheggi interrati, di un edificio polifunzionale, di un centro sportivo, di un porto turistico con servizi annessi, nonché di aree di sosta pubbliche in superficie, compresi nel piano particolareggiato n. 1.

Con deliberazione di consiglio comunale n. 64 del 20 luglio 1992 veniva integrata la commissione consiliare nominata con deliberazione n. 185 del 21 dicembre 1990, prevedendosi che la commissione integrata avrebbe provveduto all'esame delle offerte pervenute da parte delle imprese selezionate.

Esaminate le offerte pervenute, la commissione indicava come preferibile la proposta della associazione d'impresa Coopsette srl e Lepanto Yachting srl.

La giunta comunale, peraltro, ritenendo non soddisfacente, sotto vari profili, tale proposta, nominava, con deliberazione n. 503 del 19 luglio 1993, un comitato ristretto incaricato di prendere contatto con la società Coopsette, allo scopo di valutare la possibilità di apportare modifiche alla proposta.

In data 22 ottobre 1993 pervenivano al comune le proposte migliorative, riguardanti aspetti tecnici e finanziari, accompagnate da una relazione illustrativa.

L'amministrazione, pur prendendo atto di un miglioramento rispetto alla previsione iniziale delle proposte tariffarie, riteneva, tuttavia, che la proposta formulata dalla Coopsette risultasse troppo onerosa.

Ulteriori e sostanziali riduzioni tariffarie non erano d'altronde prospettabili alla Coopsette, la quale aveva espressamente dichiarato che la proposta migliorativa costituiva il punto limite di equilibrio economico-finanziario al quale si poteva pervenire senza impoverire la qualità del progetto.

Una trattativa in proposito sarebbe apparsa peraltro di assai dubbia legittimità, ove si consideri che essa sarebbe andata ad incidere, in modo sostanziale, sulla proposta originaria, ciò che avrebbe suscitato le legittime doglianze degli altri partecipanti alla gara.

Ritenuta, quindi, l'inopportunità e forse anche l'illegittimità di una ulteriore trattativa volta alla modifica delle proposte formulate dalla Coopsette, l'amministrazione comunale giudicava, con delibera di consiglio comunale n. 119 in data 11 ottobre 1994, non soddisfacente e non accettabile la proposta tariffaria e decideva di non procedere all'attuazione del piano particolareggiato n. 1.

In merito a tale delibera veniva proposta un esposto da parte dell'associazione di imprese Coopsette-Lepanto Yachting, che censurava davanti all'organo di controllo la presunta illogicità fra l'avvio, da parte della amministrazione comunale, della trattativa, volta ad ottenere miglioramenti degli aspetti tecnici e finanziari della proposta, e la determinazione finale della pubblica amministrazione di valutare negativamente la proposta globale del gruppo di imprese primo in graduatoria.

In realtà, la giunta comunale, pur giudicando insoddisfacente la proposta presentata dal gruppo Coopsette-Lepanto Yachting, ragionevolmente poteva augurarsi che i proponenti rivedessero la propria offerta, sulla base degli elementi di insoddisfazione manifestati, in modo tale da fare venire meno le perplessità e gli elementi d'insoddisfazione rilevati.

Viceversa, mentre da un canto le condizioni migliorative proposte non si reputavano idonee a conseguire un risultato soddisfacente per il comune (per le ragioni analiticamente esposte nella delibera consiliare esaminata), dall'altro, il loro eventuale, ulteriore miglioramento veniva, dalla stessa Coopsette, prefigurato come legato ad un «impoverimento» del progetto, condizione questa giudicata inaccettabile dal comune tanto in assoluto quanto in relazione all'esigenza della *par condicio* di tutti i partecipanti al concorso.

Gli esponenti, poi, assumevano che, avendo essi presentato le proposte migliorative alle quali erano stati sollecitati, l'*iter* di aggiudicazione si era concluso e perfezionato.

L'amministrazione comunale, peraltro, si era riservata, come per pacifica giurisprudenza è ammissibile e come è conforme all'interesse pubblico perseguito, di effettuare una complessiva e definitiva valutazione della proposta contrattuale.

L'esposto più volte insisteva sul tema secondo il quale il provvedimento di aggiudicazione sarebbe «atto dovuto», ma l'aggiudicazione non è un atto dovuto: essa è un atto rimesso alla descrittiva e motivata valutazione del pubblico interesse.

Con deliberazione consiliare n. 1 del 16 gennaio 1995, il comune forniva al Coreco le proprie controdeduzioni in merito e riconfermava *in toto* il proprio provvedimento n. 119/1994.

Il Coreco, con ordinanza di annullamento, adottata nella seduta del 7 febbraio 1995, annullava la delibera n. 119 dell'11 ottobre 1994, nonché la successiva n. 1 del 16 gennaio 1995, sostenendo la competenza della giunta, in quanto sussisteva un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990 e cioè la delibera consiliare n. 84 del 28 ottobre 1991, con la quale era stata approvata la normativa quadro per il conferimento della concessione in ordine alla costruzione, gestione e progettazione delle infrastrutture del piano particolareggiato n. 1.

L'amministrazione comunale di Sirmione impugnava davanti al TAR di Brescia l'ordinanza di annullamento, argomentando che il Coreco con la propria ordinanza istruttoria non aveva sollevato il problema della competenza da parte della giunta comunale e che la sua determinazione appariva illegittima, in quanto la delibera annullata non poteva ritenersi esecutiva ed applicativa della delibera di approvazione del bando, ma si poneva in un'ottica completamente autonoma, essendo volta alla valutazione, oltretutto in termini negativi, del risultato del concorso.

La causa è tuttora pendente.

Non risultano, in corso, indagini di polizia giudiziaria.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile
NAPOLITANO

(15 maggio 1997)

WILDE. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso che risulta all'interrogante che presso il tribunale di Milano vi siano avvocati che, nelle cause di separazione o divorzio, al fine di rendere precaria la posizione del coniuge controparte nella vertenza (ed in pratica per eliminare il contatto dello stesso con i figli), usano frequentemente l'arma dell'accusa di abusi sessuali sui minori, si chiede di sapere:

se siano a conoscenza della grave situazione sopra descritta e come eventualmente intendano porre fine ad azioni tendenziose che danneggiano gravemente i cittadini e screditano la categoria forense;

quali siano i nomi dei primi cinque avvocati di Milano (insieme ai relativi numeri di denunce fatte) che negli anni 1991, 1992, 1993 e 1994 hanno presentato il maggior numero di denunce contro padri per abusi su figli minori.

(4-03046)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Sia il presidente della sezione famiglia del tribunale ordinario sia il presidente del tribunale per i minorenni di Milano hanno escluso di essere a conoscenza di fatti rientranti tra quelli indicati dall'onorevole interrogante.

Risulta, invero, che soltanto in alcuni sporadici casi, nel corso di giudizi di separazione o divorzio, siano stati allegati atti giudiziari provenienti dal tribunale per i minorenni o dalla procura della Repubblica.

Presso quest'ultimo ufficio risultano, d'altra parte, iscritti solo due procedimenti nei quali si ipotizzano calunnie strumentali all'ottenimento dei figli in affidamento.

Trattasi, pertanto, di fenomeno – quello denunciato dall'interrogante – certamente non in fase diffusiva, almeno allo stato, ed in relazione al quale non appare possibile pervenire alla formazione di una «graduatoria» di avvocati che abuserebbero del diritto di difesa.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(21 maggio 1997)

WILDE, MORO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che agli inizi del mese di agosto 1996 si sono svolte delle trattative tra i sindacati delle poste e delle telecomunicazioni ed i vertici dell'Ente poste, compreso il presidente Enzo Cardi ed il consigliere delegato Gaetano Viviani, e che in tale occasione si è trattato degli incentivi per il trasferimento dei postini;

che per i trasferimenti in direzione nord-sud e per sedi carenti individuate nel piano non sono previsti incentivi, mentre per quelli in

direzione sud-nord, sempre per sedi carenti, sono previsti incentivi secondo tale schema:

prima fascia da 0 a 100 chilometri 10 mensilità;

seconda fascia da 101 a 400 chilometri 23 mensilità;

terza fascia oltre 400 chilometri 37 mensilità;

che le mensilità vanno considerate al lordo e si aggiungono, nei casi previsti, all'indennità di prima sistemazione prevista dall'articolo 74 del contratto collettivo nazionale di lavoro ed al relativo trattamento di missione analogamente previsto nel medesimo contratto;

che in relazione alla suindicata strategia l'Ente potrebbe non avere a disposizione la copertura finanziaria necessaria; in tal caso il professor Cardi ricorrerà all'intervento economico dello Stato,

si chiede di sapere:

se quanto affermato dal segretario nazionale del sindacato autonomo FAILP-Cisal, Pasquale Teodonna, in relazione a un migliaio di lavoratori assunti dall'Ente al Nord e poi trasferiti al Sud in «forza di amicizie e clientele» corrisponda a verità e, in caso affermativo, chi abbia favorito tale mobilità;

se l'Ente si trovi nelle condizioni di dover attuare procedure di mobilità;

se risulti che la bozza d'intesa sarà comunque discussa e firmata entro l'autunno.

(4-01714)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo l'Ente poste italiane - interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame - ha precisato che la riferita ipotesi di mobilità incentivata non trova alcun fondamento in accordi definiti tra l'ente stesso e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori.

Quanto alla distribuzione territoriale del personale in organico il medesimo ente ha comunicato di aver posto, sin dal momento della costituzione in ente pubblico economico, una particolare attenzione al problema della razionale applicazione del personale tra le varie aree geografiche del paese al fine di raggiungere l'obiettivo del recupero di produttività oltre al contenimento dei costi.

A tale scopo l'ente ha precisato di aver elaborato un apposito piano che ha progressivamente portato alla riduzione del fabbisogno di personale passando dalle 222.157 unità in servizio presso l'ex amministrazione delle poste nel 1993 alle 182.000 unità (a cui si aggiungono i 4.827 contratti di formazione lavoro, della durata di 18 mesi) in servizio al 31 dicembre 1996.

Il consiglio di amministrazione dell'ente, infatti, all'atto del suo insediamento, aveva riscontrato un forte squilibrio nell'applicazione del personale sia in termini di distribuzione sul territorio che di assegnazione tra strutture amministrative, dove il personale risultava in esubero, e strutture produttive, dove al contrario esisteva una elevata carenza.

L'Ente ha inoltre provveduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro, all'inquadramento del personale, prima suddiviso in numerose qualifiche riconducibili alle varie mansioni svolte, in quattro aree funzionali ed ha proceduto alla rideterminazione del fabbisogno organico sulla base di criteri aziendalistici rigidamente ancorati all'equilibrio tra costi e ricavi.

La citata flessibilità organizzativa, unitamente all'esodo di personale, ha ricondotto lo squilibrio in questione entro limiti fisiologici ed, attualmente, ha precisato l'Ente, rispetto al fabbisogno di produzione, l'esubero complessivo che si registra nelle regioni del sud è assolutamente irrilevante (250 unità).

Dalla data della costituzione - ha concluso l'Ente - non sono stati effettuati trasferimenti di personale dal nord al sud, ma sono state disposte, per motivi di particolare gravità, esclusivamente temporanee applicazioni di unità ad altra sede, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1990 e dalla legge n. 104 del 1991.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(16 giugno 1997)

WILDE, TABLADINI, TIRELLI. - *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* - Premesso:

che nel comune di Brescia si sta verificando una situazione che potrebbe creare problemi di ordine pubblico, in quanto a due giorni dalla celebrazione della fiera di San Faustino (15 febbraio), una delle più importanti a livello nazionale (negli ultimi anni vi hanno partecipato circa 700 espositori), la maggior parte dei venditori ambulanti si trova impossibilitata a svolgere la propria attività e ciò perchè in seguito ad un intervento della Associazione fieristi verso l'amministrazione comunale quest'ultima richiede agli operatori comunali «una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possesso di autorizzazione esclusiva prevista dall'articolo 1, lettera c), della legge n. 112 o di richiesta conversione allo stesso modo»;

che questa richiesta del comune mette fuori causa moltissimi operatori che da anni partecipano alla fiera, e ciò quando essi hanno già provveduto a far fronte agli oneri previsti dall'occupazione di aree pubbliche e agli allacciamenti delle utenze elettriche e quando hanno già effettuato acquisti massicci di merce in previsione delle vendite da effettuare nel corso della fiera stessa, merce che in gran quantità è a rischio di deperibilità con evidenti conseguenze dannose per le aziende interessate;

che la situazione rischia di provocare ripercussioni imprevedibili sull'ordine pubblico per le reazioni degli operatori così pesantemente penalizzati a poche ore dalla celebrazione della fiera in questione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano dare istruzioni al sindaco di Brescia al fine di intervenire con un provvedimento tempestivo e

straordinario che stabilisca che il 15 febbraio 1997, San Faustino, è anche giorno di mercato, al fine di tutelare i diritti degli operatori sopraccitati, esclusi dalla partecipazione alla fiera di San Faustino, a poche ore dalla sua celebrazione, con pesanti conseguenze di carattere economico, anche per evitare possibili turbative dell'ordine pubblico;

se non si ritenga di sollecitare la modifica dell'articolo 2 del decreto 15 maggio 1996, n. 350, eliminando l'avverbio «esclusivamente» al comma 5 là ove si prevedono i criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi nelle aree pubbliche.

(4-04234)

(13 febbraio 1997)

RISPOSTA. – La fiera di San Faustino si è svolta regolarmente.

A seguito, infatti, di contatti intercorsi fra il comune di Brescia e la locale prefettura sono stati aumentati gli spazi esistenti per consentire la partecipazione anche di quei soggetti che in un primo tempo erano stati esclusi.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

NAPOLITANO

(15 maggio 1997)
